

**ATTO SENATO 974**  
**DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE IN LEGGE DEL**  
**DECRETO LEGGE 21 GIUGNO 2013, N. 69, RECANTE**  
**DISPOSIZIONI URGENTI PER IL RILANCIO DELL'ECONOMIA**

**Relazione Tecnica**

**Art. 1**

*(Rafforzamento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese)*

La norma è finalizzata al rafforzamento e alla razionalizzazione degli interventi del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese. Nell'articolo sono fissati i principi e i criteri cui detta opera, rinviata a successivi decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, deve conformarsi. Si prevede altresì l'introduzione di elementi di flessibilità nella gestione dello strumento, che consentano di calibrare i criteri di valutazione economico-finanziaria previsti per l'accesso alla garanzia in funzione dell'andamento generale dell'economia e del mercato finanziario e creditizio.

L'opera di potenziamento del Fondo prevede, in ultimo, la semplificazione delle procedure e delle modalità di accesso allo strumento – da perseguire anche e soprattutto attraverso una maggiore valorizzazione delle opzioni offerte dalle tecnologie digitali – e l'introduzione di misure volte a garantire e a rendere maggiormente evidente l'effettivo trasferimento dei vantaggi della garanzia pubblica alle piccole e medie imprese beneficiarie dell'intervento.

L'adeguamento dei criteri e delle soglie di valutazione per l'accesso al Fondo, nel senso e per le finalità sopra descritte, unitamente all'incremento della percentuale di copertura per le operazioni con durata non inferiore a 36 mesi e per le operazioni di anticipazione in favore di imprese che vantano crediti verso la P.A., determinerà una prevedibile crescita sia dell'operatività del Fondo (in virtù dell'ampliamento della platea delle imprese potenzialmente beneficiarie) sia degli accantonamenti operati (in ragione delle più alte coperture).

Tali modifiche avranno un impatto assolutamente marginale nell'anno in corso sull'operatività del Fondo. Infatti, l'adeguamento dei criteri sarà definito con un successivo decreto interministeriale e potrà essere effettivamente operativo solamente negli ultimi mesi del 2013.

In ogni caso, al prevedibile incremento del numero di operazioni ammesse alla garanzia conseguente all'ampliamento della platea delle imprese potenzialmente beneficiarie si farà fronte attraverso maggiori accantonamenti a titolo di coefficiente di rischio, da operare anche con riferimento alla specifica categoria di imprese ammesse alla garanzia in virtù dell'adeguamento delle soglie di accesso, nella misura massima delle disponibilità del Fondo che, a legislazione vigente, sarà incrementato con lo stanziamento previsto per l'anno 2014.

Pertanto, la disposizione non comporta effetti negativi per la finanza pubblica.

Per le medesime ragioni non comportano effetti negativi per la finanza pubblica:

- le modifiche al comma 2 che incrementano fino all'ottanta per cento della percentuale di copertura anche per le operazioni in favore delle imprese ubicate nelle aree di crisi e nell'ambito della sezione speciale riservata alle piccole e medie imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi
- la nuova lettera b-bis) del comma 3 relativa a speciali criteri di valutazione dell'ammissione alla garanzia per le imprese sociali e per le cooperative sociali
- il nuovo comma 5-bis. che amplia gli interventi del Fondo di garanzia anche ai professionisti iscritti agli ordini professionali e a quelli aderenti alle associazioni professionali, subordinando l'attuazione ad un decreto MISE MEF e stabilendo un limite massimo di assorbimento del Fondo del 5% delle risorse.

## Art. 2

*(Finanziamenti per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medie imprese)*

La norma è finalizzata a stimolare e sostenere, in questa difficile fase, la ripresa economica del Paese, favorendo la concessione di finanziamenti bancari alle imprese che intendono rafforzare o ammodernare il proprio apparato produttivo.

A tal fine, è prevista l'istituzione, presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti S.p.A., di un apposito *plafond* di risorse finanziarie, derivanti dal risparmio postale, che saranno impiegate dalla stessa Cassa, per le finalità dell'articolo 3, comma 4-bis del decreto-legge n. 5/2009, per fornire provvista al sistema bancario da destinare alla concessione di finanziamenti in favore di piccole e medie imprese che intendono acquistare macchinari, impianti e attrezzature produttivi.

E' previsto che tali finanziamenti – erogati dalle banche aderenti all'iniziativa secondo le proprie autonome valutazioni – abbiano una durata massima di 5 anni dalla data di stipula del contratto e un importo massimo complessivo non superiore a 2 milioni di euro per ciascuna impresa beneficiaria, eventualmente frazionabile su più iniziative di importo unitario non inferiore a 200.000,00 euro.

Al fine di rafforzare l'efficacia dell'iniziativa, alle imprese che accedono ai predetti finanziamenti bancari il Ministero dello sviluppo economico concede un contributo. I limiti per la determinazione del contributo erogabile alla singola impresa – nel rispetto delle intensità massime di aiuto previste dalla disciplina comunitaria applicabile e dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 8 – è fissato con apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Il contributo è materialmente erogato alle imprese beneficiarie in più quote, determinate in relazione alla effettiva durata del finanziamento.

In ultimo, è previsto che i finanziamenti concessi nell'ambito dell'illustrata iniziativa possano essere assistiti dalla garanzia del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nella misura massima dell'80% dell'ammontare del finanziamento, rinviando a un successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la disciplina di specifiche priorità di accesso e modalità semplificate di concessione della garanzia pubblica sui predetti finanziamenti.

Per l'attuazione della norma è prevista la sottoscrizione di una o più convenzioni tra Ministero dello sviluppo economico (sentito il Ministero dell'economia e delle finanze), Associazione Bancaria Italiana e Cassa depositi e prestiti S.p.A., nel cui ambito saranno definiti gli aspetti operativi e di dettaglio dell'iniziativa, ivi incluse le attività informative, di monitoraggio e di rendicontazione svolte dalle banche aderenti alla convenzione, al fine di assicurare piena trasparenza in ordine all'attuazione della misura. La partecipazione dei suddetti soggetti avverrà in relazione agli ambiti di rispettiva competenza.

Sotto il profilo dell'impatto dell'intervento sul bilancio dello Stato, si rappresenta che la prima misura prevista dalla norma (*plafond*) – finalizzata a fornire provvista aggiuntiva al sistema bancario per aumentare il flusso di risorse finanziarie verso il tessuto produttivo – non ha alcun impatto sul bilancio dello Stato. Essa rappresenta un' "operazione a mercato", effettuata, dunque, dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. a condizioni di mercato, in maniera analoga a quanto già fatto dalla stessa Cassa nell'ambito di altre recenti iniziative (*Plafond 2009* e *Nuovo Plafond PMI*) realizzate negli scorsi anni e tutt'ora in corso.

La seconda misura disciplinata dalla norma ha ad oggetto il riconoscimento del contributo previsto al comma 4 dello stesso articolo. Il valore del contributo è determinato sulla base dei costi ammissibili. L'importo erogabile alla singola impresa è rapportato agli interessi calcolati sui

finanziamenti concessi dalla banca con l'utilizzo della provvista Cassa depositi e prestiti S.p.A., nella misura massima e con le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 5.

Il contributo è erogato alle imprese in più quote, in relazione alla effettiva durata del finanziamento, sulla base di quanto stabilito nel richiamato decreto interministeriale.

Nella tabella che segue viene riportato il fabbisogno finanziario stimato per la copertura di tale misura di aiuto, determinato sulla base delle seguenti ipotesi:

- Cassa depositi e prestiti S.p.A. eroga alle banche la provvista "di scopo" in più *tranche*, a decorrere dal 2014 e fino al termine ultimo previsto dalla norma (2016), in funzione del tiraggio delle risorse da parte delle banche aderenti all'iniziativa. A tal riguardo, l'ipotesi più realistica è quella di prevedere l'erogazione di una 1<sup>a</sup> *tranche* di 1 miliardo di euro nel 2014 e di due successive *tranche*, ciascuna di 750 milioni di euro, per gli anni 2015 e 2016; la provvista di Cassa depositi e prestiti, ai sensi del comma 8, potrà essere aumentata fino a 5 miliardi di euro sulla base delle risorse disponibili ovvero che si renderanno disponibili con successivi provvedimenti legislativi, secondo gli esiti del monitoraggio sull'andamento dei finanziamenti effettuato dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a.
- le piccole e medie imprese beneficiarie restituiscono alle banche i finanziamenti ottenuti, in 5 anni, secondo un piano di ammortamento con rate semestrali;
- l'importo massimo del contributo è pari alla somma degli interessi calcolati sui finanziamenti applicando un tasso convenzionale, individuato dal decreto di cui al comma 5, stimato nella misura del 2,7% annuo.

#### Previsioni di utilizzo della provvista CDP e stima del fabbisogno finanziario per l'erogazione del contributo

N. Tranche	Anno erogazione Tranche	Importo Tranche	Impiego Tranche (anni)	Misura annua del contributo alle imprese finanziate dalle banche aderenti all'iniziativa	Fabbisogno annuo per l'erogazione del contributo
1 Tranche	2014	€ 1.000.000.000,00	5	2,70%	€ 6.750.000,00
2 Tranche	2015	€ 750.000.000,00	5	2,70%	€ 18.974.208,50
3 Tranche	2016	€ 750.000.000,00	5	2,70%	€ 39.850.209,97
	2017				€ 49.970.859,01
	2018				€ 36.692.239,60
	2019				€ 23.079.579,92
	2020				€ 10.569.018,27
	2021				€ 3.196.881,96
					€ 189.082.997,22

Tenuto conto dell'andamento della stima del fabbisogno finanziario per l'erogazione del contributo e della possibilità di incrementare la provvista di Cassa depositi e prestiti fino a 5 miliardi, in funzione delle risorse disponibili e degli esiti del monitoraggio, il comma 8 autorizza una spesa a fronte di tali oneri, parzialmente rimodulata rispetto al fabbisogno illustrato, nel limite massimo di 7,5 milioni di euro per l'anno 2014, 21 milioni di euro per l'anno 2015, 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017, 2018 e 2019, 17 milioni di euro nel 2020 e 6 milioni per il 2021.

A tali oneri si provvede ai sensi dell'articolo 61

Infine, per la terza e ultima misura prevista dalla norma al comma 6, rappresentata dal riconoscimento, sui finanziamenti concessi nell'ambito dell'iniziativa, di specifiche priorità e modalità semplificate di accesso agli interventi del "Fondo di garanzia per le PMI", non sono previsti nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, in quanto l'accesso sarà consentito a valere sulle risorse finanziarie già disponibili sul predetto Fondo.

**Le modifiche apportate al testo dalla Camera dei Deputati, relative all'estensione degli effetti della norma alle micro imprese ed all'acquisto di beni strumentali di impresa nonché l'equiparazione alle banche degli intermediari finanziari autorizzati a concedere finanziamenti mediante leasing, restando nei limiti dell'importo massimo dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 8, non comportano effetti negativi per la finanza pubblica.**

### Art. 3

*(Rifinanziamento dei contratti di sviluppo)*

La finalità della norma in commento è di rifinanziare con 150 milioni di euro lo strumento dei contratti di sviluppo in relazione ai programmi afferenti ai settori industria e agroindustria, riguardanti territori regionali attualmente privi di copertura finanziaria.

Le risorse assegnate allo strumento operano esclusivamente attraverso la concessione di agevolazioni sotto forma di finanziamento agevolato nel limite massimo del 50% rispetto agli investimenti ammissibili.

La parte di agevolazione concedibile sotto forma di contributo in conto capitale è a carico di eventuali cofinanziamenti regionali, in conformità con quanto previsto dall'art. 8, co. 1, del decreto interministeriale del 24 settembre 2010 istitutivo dei contratti di sviluppo.

L'onere finanziario a carattere rotativo, che costituisce anche limite di spesa, trova copertura nell'ambito della disponibilità del Fondo crescita sostenibile, istituito ai sensi dell'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 e disciplinato dal Decreto 8 marzo 2013 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

**Pertanto, la disposizione non comporta effetti negativi per la finanza pubblica.**

### ART. 3-bis.

*(Misure urgenti per i pagamenti dei debiti degli enti del Servizio sanitario nazionale).*

L'articolo 3 del decreto-legge 35/2013 ha previsto un'anticipazione di liquidità in favore delle regioni per il pagamento dei debiti sanitari cumulati al 31 dicembre 2012 dell'importo complessivo di 14 miliardi di euro, di cui 5 miliardi per il 2013 e 9 per il 2014. Ha altresì previsto:

- un primo riparto fra le regioni, in via d'urgenza, dei citati 5 miliardi che è stato effettuato con decreto direttoriale del 16 aprile 2013, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 3;
- il termine per le regioni, per l'invio dell'istanza di accesso a dette risorse, entro il del 31 maggio 2013.

Non hanno presentato istanza di accesso le regioni a statuto speciale, fatta eccezione per la Sicilia e la Sardegna, le due Province autonome di Trento e Bolzano e le regioni Lombardia, Marche e Basilicata. Per queste ultime si è svolto un tavolo di verifica degli adempimenti diretto a verificare la capacità regionale di fronteggiare correttamente e nei tempi previsti dalla direttiva comunitaria i pagamenti dei debiti sanitari.

A valere sul predetto riparto di 5 miliardi di euro per il pagamento dei debiti sanitari, sono stati richiesti dalle regioni circa 4.720 milioni di euro. Pertanto residuano 280 milioni di euro. Con la presente disposizione si consente prioritariamente alle regioni sottoposte alla

procedura di cui all'articolo 1, comma 174 della legge 311 del 2004 (Piemonte e Puglia) di accedere a tali somme residue, sempre mediante lo strumento dell'anticipazione di liquidità previsto dal decreto legge 35/2013, per le medesime finalità indicate all'articolo 3, comma 9, dello stesso decreto legge 35/2013 e attraverso un aggiornamento del citato decreto direttoriale di riparto.

**In tali termini, rispetto agli equilibri finanziari programmati a legislazione vigente, il provvedimento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

#### Art 4

*(Norme in materia di concorrenza nel mercato del gas naturale e nei carburanti)*

La proposta interviene sulla disciplina del gas naturale e dei carburanti.

Comma 1 - consente l'apertura del mercato del gas naturale limitando il mercato tutelato ai soli clienti domestici, escludendo i clienti c.d. vulnerabili.

Commi da 2 a 6 - intervengono sulla disciplina delle gare per l'affidamento del servizio del gas naturale da parte degli Enti locali fissando termini perentori, la eventuale nomina di un Commissario ad acta qualora il termine venisse superato e una "penale" a carico degli Enti locali inadempienti che dovranno versare a CCSE il 20% delle somme a loro dovute dal gestore del servizio. **I predetti termini sono prorogati di ventiquattro mesi per gli ambiti in cui almeno il 15 per cento dei punti di riconsegna è situato nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012.**

Al comma 7, al fine di riutilizzare convenientemente le aree dei punti vendita di carburanti liquidi tradizionali, e di favorire lo sviluppo delle auto a metano e a GPL, con benefici sia in termini ambientali che energetici che di impatto sulla mobilità sostenibile dei cittadini, favorendo la ripresa dei consumi e quindi dell'economia a causa del basso costo di tale combustibile, si estende l'attuale sistema di incentivazione alla chiusura degli impianti di distribuzione carburanti anche alla loro trasformazione in impianti di distribuzione di metano o di GPL per autotrazione, in particolare nelle aree meno oggi servite da tali impianti.

**Dalla disposizione non derivano effetti sui saldi di finanza pubblica.**

#### Art. 5

*(Disposizioni per la riduzione dei prezzi dell'energia elettrica)*

**Comma 1** La disposizione è volta ad ampliare l'ambito di applicazione della addizionale IRES di cui all'articolo 81, comma 16, attualmente pari a 6,5 punti percentuali ed applicabile per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 10 milioni di euro e un reddito imponibile superiore a 1 milione di euro. I suddetti limiti vengono rispettivamente ridotti a 3 milioni di euro per i ricavi e a 300 mila euro per il reddito imponibile.

In relazione all'ampliamento della platea sono stati analizzati i dati dichiarati in Unico 2012 individuando i redditi imponibili dei soggetti che svolgono le attività di interesse con ricavi superiori a 3 milioni di euro e imponibile maggiore di 300.000 euro. Dalla stima risultano imponibili rientranti nella proposta normativa per circa 1,15 miliardi di euro; a legislazione proposta ne conseguirebbe una maggiore addizionale IRES ad aliquota del 6,5% per circa 75 milioni di euro a decorrere dall'anno d'imposta 2014.

In termini finanziari, con un acconto del 100%, si stimano i seguenti effetti sul gettito:

	2014	2015	2016
IRES – Robin tax	0	+150	+75

in milioni di euro

**La disposizione comporta un maggior gettito di 150 milioni di euro nel 2015 e 75 milioni di euro a decorrere dal 2016.**

Il comma 2 prevede che le maggiori entrate generate dalle disposizioni di cui al comma 1 siano destinate, al netto della copertura finanziaria prevista all'articolo 61, alla riduzione della componente A2 della tariffa elettrica deliberata dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas sulla base delle modalità individuate con decreto interministeriale. **La disposizione non comporta effetti negativi per la finanza pubblica.**

I commi 3 e 4 stabiliscono l'adeguamento delle modalità di determinazione del costo evitato di combustibile, con la finalità di allineare la remunerazione dell'energia prodotta dagli impianti in convenzione CIP 6/92 ai valori effettivi espressi dal mercato del gas naturale.

Per l'anno 2013, per il calcolo del costo evitato di combustibile, il riferimento al paniere di prodotti petroliferi oggi previsto dalla legge 99/09 è progressivamente ridotto fino al sessanta per cento.

A decorrere dal 1° gennaio 2014, il riferimento per il calcolo del costo evitato di combustibile è esclusivamente il costo di approvvigionamento del gas naturale nel mercato all'ingrosso, senza più riferimento al paniere di prodotti gas-petrolio oggi previsto dalla legge 99/09 con potenziali risparmi per gli utenti finali.

Il comma 5 stabilisce una norma speciale di determinazione del costo evitato di combustibile di cui al comma 4 per gli impianti di termovalorizzazione di rifiuti già in esercizio e che sono stati ammessi al regime di cui al provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi n. 6/92 del 29 aprile 1992, fino al completamento del quarto anno di esercizio dalla data di entrata in vigore del presente decreto. In considerazione della particolare utilità sociale di tali impianti, fino al completamento del quarto anno di esercizio dalla data di entrata in vigore del presente decreto restano valide le modalità di determinazione del costo evitato di combustibile attraverso un paniere di riferimento in cui il peso dei prodotti petroliferi è pari al sessanta per cento. La disposizione interessa 7 termovalorizzatori, alcuni dei quali collegati alla risoluzione di emergenze regionali e ammessi al CIP 6 in virtù di tali emergenze. Si stima un potenziale risparmio per gli utenti finali. **Per gli impianti situati in zone di emergenza relativa alla gestione del ciclo dei rifiuti le modalità di determinazione del costo evitato di combustibile restano valide fino al completamento del quarto anno di esercizio dalla data di entrata in vigore del presente decreto.**

Il comma 7 abroga la norma della legge stabilità 2013, che prevede una maggiorazione degli incentivi all'elettricità prodotta da biocombustibili liquidi entro un limite massimo di ore annue di funzionamento, che dovrebbe essere definito con decreto ministeriale.

Revisione CEC.

**Il comma 7-bis prevede incrementi di incentivi per i titolari di impianti di generazione di energia elettrica alimentati da bioliquidi sostenibili.**

Il comma 8 vincola l'attuazione delle disposizioni all'effettiva riduzione dei prezzi dell'energia.

**Dai commi da 3 a 8 non derivano effetti sui saldi di finanza pubblica.**

#### Art. 6

*(Gasolio per riscaldamento delle coltivazioni sotto serra)*

La norma in esame, per il periodo che va dal primo agosto 2013 fino al 31 dicembre 2015, propone una modifica dell'accisa per il gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra, che sarebbe posta pari a 25 € per 1000 litri.

L'aliquota attuale, equiparata a quella di tutto il settore agricolo, è pari al 22% dell'aliquota normale del gasolio, che ad oggi, e supponiamo per gli anni a venire, è 617,40 euro per mille litri. Di conseguenza, l'aliquota per il settore agricolo sarebbe dell'ordine di 135,828 euro per mille litri (617,40 x 0,22).

Dagli ultimi dati disponibili (fonte Agenzia delle Dogane – anno 2008), si evince un consumo del gasolio agricolo per serre dell'ordine di 280,7 milioni di litri, che, ai fini della nostra stima, decurtiamo di un 8,13% che è il decremento del gasolio agricolo a tutto il 2012 (fonte MISE), pervenendo ad un dato di consumo pari a circa 258 milioni di litri.

Pertanto, dopo aver sviluppato i relativi calcoli, avremo una contrazione di gettito annua pari a circa 28,6 milioni di euro di minore accisa e di circa 6 milioni di euro di minore IVA, per un complessivo di circa 34,6 milioni di euro di perdita annua.

Considerando l'entrata in vigore della norma dal prossimo primo agosto, per il solo 2013 la perdita complessiva sarà dell'ordine di 14,4 milioni di euro (11,9 milioni di euro di accise e 2,5 milioni di IVA).

Di seguito la tabella riepilogativa.

Anno	Quantitativo di gasolio erogato per le serre in litri	Aliquota ordinaria vigente per 1000 Litri	Aliquota ridotta al 22% per il gasolio agricolo	Accisa al 22% dovuta per il consumo medio annuo	Importo accisa previsto dall'emendamento per 1000 Litri	Accisa dovuta su consumo medio annuo applicando 25 €/1000 Litri	Differenza tra l'accisa dovuta al 22% e la nuova accisa di euro 25/1000 litri	IVA	Perdita di gettito
2013	258.000.000	617,4	135,828	35.043.624	0,025	6.450.000	11.914.010	2.501.942	14.415.952
2014	258.000.000	617,4	135,828	35.043.624	0,025	6.450.000	28.593.624	6.004.661	34.598.285
2015	258.000.000	617,4	135,828	35.043.624	0,025	6.450.000	28.593.624	6.004.661	34.598.285

A copertura dei predetti oneri si provvede mediante riduzione dei consumi medi standardizzati di gasolio da ammettere all'impiego agevolato di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 26 febbraio 2002, recante « Determinazione dei consumi medi dei prodotti petroliferi impiegati in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nelle coltivazioni sotto serra ai fini dell'applicazione delle aliquote ridotte o dell'esenzione dell'accisa», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 20 marzo 2002.

In proposito si fa presente che, anche sulla base di analoga disposizione contenuta nella legge di stabilità 2013 (art. 1, comma 517) e degli effetti considerati nella medesima relazione tecnica, si stima che una riduzione del 5 per cento dei consumi medi standardizzati possa generare maggiori entrate per circa 54 milioni di euro. Pertanto, la riduzione delle assegnazioni di gasolio da operare per assicurare la copertura finanziaria di detti oneri si attesterebbe per l'anno 2013 tra 1 e 1,5 punti percentuali e per ciascuno degli anni 2014 e 2015 tra 3 e 3,5 punti percentuali.

**I commi 4-bis e 4-ter modificano l'art.29 del D.L. n. 5/2012, specificando che i progetti di riconversione del comparto bieticolo saccarifero hanno priorità a carattere nazionale e precisando che gli stessi riguardano prevalentemente il settore della produzione di energia da fonti rinnovabili, e sono finalizzati anche al reimpiego dei lavoratori. Rispetto alla disciplina**

vigente di cui al citato art. 29, le suddette modifiche hanno carattere ordinamentale, pertanto da tali disposizioni non derivano effetti finanziari negativi sulla finanza pubblica.

#### Art. 7

*(Imprese miste per lo sviluppo)*

La proposta intende rendere maggiormente fruibili i finanziamenti alle imprese italiane che investono nei Paesi in via di sviluppo per favorire l'internazionalizzazione delle PMI rilanciando la connessione tra cooperazione e commercio estero in un quadro di partenariato pubblico - privato. L'intervento normativo va a modificare l'articolo 7 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, recante "imprese miste nei paesi in via di sviluppo", che prevede finanziamenti a prestito a joint venture tra imprese italiane e quelle dei Paesi in via di sviluppo. Tale strumento di credito è da tempo sottoutilizzato, dal 2000 al 2011, risultano erogati appena 4,4 milioni di euro per sole otto proposte di finanziamento, mentre le disponibilità del sottoconto "art. 7 del Fondo rotativo per la cooperazione allo sviluppo" ammontano al 31 dicembre 2012 a circa 108 milioni di euro.

L'attuale proposta introduce anche il concetto di Fondo di garanzia per l'impresa italiana che intenda investire nei paesi eleggibili. In particolare si prevede che una parte del Fondo rotativo possa essere utilizzato, in una percentuale da definire in sede regolamentare, per costituire un Fondo di garanzia che dovrebbe garantire una percentuale dei finanziamenti a tassi commerciali o a tassi agevolati concessi da Banche ad imprese miste nei PVS. Tale strumento avrebbe benefiche ricadute per le imprese in termini di abbattimento dei costi delle fidejussioni bancarie a garanzia del credito concessi dagli istituti bancari.

L'attuazione della norma, al fine di perseguire l'obiettivo preposto, comporta una successiva revisione regolamentare da parte del CIPE della delibera n. 92 del 6 novembre 2009 riguardante le agevolazioni in favore di imprese miste operanti nei Paesi in via di sviluppo.

Comma 1-bis. si stabilisce che per accedere ai crediti agevolati a valere sul Fondo rotativo previsto dalla legge n. 49/1987 le imprese italiane si devono formalmente impegnare a rispettare quanto previsto dalle Linee guida dell'OCSE sulla responsabilità sociale delle imprese per gli investimenti internazionali e dalla risoluzione P7\_TA(2011)0141 del Parlamento europeo, del 6 aprile 2011, in materia di investimenti internazionali e di rispetto da parte delle imprese delle clausole sociali e ambientali e delle norme internazionali sui diritti umani.

Pertanto, la disposizione non comporta effetti negativi per la finanza pubblica in quanto le risorse disponibili sul Fondo continueranno ad essere utilizzate con modalità aventi carattere rotatività.

Comma 1-ter. si stabilisce che la vigilanza sull'Ente nazionale per il microcredito è attribuita alla Presidenza del Consiglio dei ministri senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

#### Art. 8

*(Partnership pubblico-privata)*

La norma propone la semplificazione delle spese cofinanziate dal MAE con soggetti pubblici privati organismi sovranazionali, assimilando gli accordi di cooperazione cofinanziati agli ordinari accordi di programma già vigenti nell'ordinamento ai sensi della legge n. 241/1990 e richiamati ai fini del relativo controllo contabile dal decreto legislativo n. 123/2011. In questo modo si semplifica l'aspetto dell'autorizzazione normativa e quello del controllo, evitando nel contempo di instaurare ipotesi di gestioni fuori bilancio occulte. Per quanto riguarda il controllo le regole ordinarie prevedono che l'accordo di programma contenga una esplicita previsione degli uffici di controllo affidatari, secondo il criterio guida della prevalenza dei fondi. La norma prevede l'emanazione di un D.M. interministeriale MBF-MAE attuativo e la restituzione dei fondi privati non spesi alla

conclusione degli interventi cofinanziati, mentre per i fondi statali non spesi è previsto il riversamento all'entrata del bilancio dello Stato. **Trattandosi di disposizione volta semplificare le procedure contabili di spesa, non si ascrivono effetti finanziari.**

#### **Art. 9**

*(accelerazione utilizzo fondi comunitari)*

**Commi 1-2:** la disposizione stabilisce che le amministrazioni pubbliche, nella trattazione degli affari di competenza, sono tenute a dare precedenza ai procedimenti, provvedimenti e atti anche non aventi natura provvedimentale relativi alle attività in qualsiasi modo connesse all'utilizzazione dei fondi strutturali europei.

In caso di inerzia delle amministrazioni competenti, **il Governo esercita il potere sostitutivo ai sensi dell'articolo 129, secondo comma, della Costituzione anche attraverso la nomina di un commissario straordinario, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.**

**La soppressione dei commi 3 e 4, di carattere ordinamentale, non determina effetti finanziari.**

**Comma 3-bis:** la norma riveste carattere procedurale ed ordinamentale ed alla stessa non si ascrivono effetti finanziari. Inoltre, le modifiche in essa previste sono coerenti con la normativa comunitaria di riferimento per l'utilizzo dei fondi strutturali.

**Comma 5:** (risorse del Fondo di solidarietà della UE per gli interventi di emergenza) la disposizione serve a superare i dubbi interpretativi e applicativi, sorti in talune sedi di controllo preventivo di legittimità, in ordine al soggetto giuridico legittimato a gestire, destinare ed erogare le risorse economiche rinvenienti dal Fondo di solidarietà dell'Unione Europea per gli interventi di emergenza connessi ad eventi tellurici, alluvionali e simili.

**Alla norma, avente carattere ordinamentale, non si ascrivono effetti finanziari.**

#### **ART. 9-bis.**

*(Attuazione rafforzata degli interventi per lo sviluppo e la coesione territoriali)*

Si prevede che, al fine di accelerare le procedure connesse all'utilizzo dei fondi comunitari, le amministrazioni competenti possono stipulare un contratto istituzionale di sviluppo regolato dai commi 2 e seguenti dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 88/2011, avvalendosi anche dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa.

La disposizione ha carattere procedimentale, considerato anche che la possibilità di avvalimento di Invitalia da parte delle PA è già previsto a legislazione vigente.

In ogni caso la clausola di invarianza del comma 7 stabilisce che dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

#### **Art. 10**

*(liberalizzazione dell'allacciamento dei terminali di comunicazione alle interfacce della rete pubblica)*

La norma, al comma 1 liberalizza l'accesso ad Internet da parte del pubblico.

Al comma 3, si elimina l'obbligo per gli utenti delle reti di comunicazione elettronica di affidare a imprese abilitate i lavori che realizzano l'allacciamento dei terminali di telecomunicazione all'interfaccia della rete pubblica.

**Dalla disposizione non derivano effetti sui saldi di finanza pubblica.**

#### **Art. 11**

*(Proroga del credito del credito di imposta per la produzione, la distribuzione e l'esercizio cinematografico)*

La disposizione prevede la proroga per l'anno 2014 delle agevolazioni per la produzione, la distribuzione e l'esercizio cinematografico vigenti fino al 31 dicembre 2013.

La disciplina dell'agevolazione è stata modificata al fine di introdurre un limite massimo di spesa di 45 milioni di euro; le modalità di attuazione specifiche saranno determinate con provvedimento dell'Agenzia delle entrate, al fine di garantire il rispetto di tale limite di spesa.

Pertanto, la disposizione comporta oneri per 45 milioni di euro nel 2014, alla cui copertura si provvede ai sensi dell'articolo 61.

#### **Art. 12**

##### *(Ricapitalizzazione delle Società di Gestione del Risparmio)*

La norma modifica il comma 1 dell'art. 33 ( Disposizioni in materia di valorizzazione del patrimonio immobiliare) del decreto legge n. 98/2011 autorizzando la spesa di 6 milioni di euro per l'anno 2013 anziché 3 milioni.

Al relativo onere pari a 3 milioni di euro per il 2013 si provvede mediante la corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 139 della legge 228/2012 relativa al fondo per il pagamento dei canoni di locazione degli immobili conferiti dallo Stato ad uno o più fondi immobiliari.

#### **ART. 12-bis.**

##### *(Compensi per gli amministratori di società che svolgono servizi di interesse generale).*

La disposizione demanda al Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con le amministrazioni vigilanti, l'adozione di criteri volti a limitare gli emolumenti degli amministratori delle società non quotate che svolgono servizi di interesse generale, anche di rilevanza economica; detti criteri devono essere aderenti alle migliori pratiche internazionali e tener conto dei risultati aziendali.

Alla norma, avente carattere ordinamentale, non si ascrivono effetti finanziari.

#### **Art. 13**

##### *(Governance dell'Agenda digitale Italiana)*

Al comma 1 si prevede, ai fini del potenziamento dell'Agenda digitale italiana, l'individuazione della relativa *governance*. In particolare, si dispone che la cabina di regia, istituita per l'attuazione dell'Agenda digitale italiana, sia presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o da un suo delegato, e composta dal Ministro dello sviluppo economico, dal Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, dal Ministro per la coesione territoriale, dal Ministro per l'istruzione, dell'università e della ricerca, dal Ministro della salute e dal Ministro dell'economia e delle finanze, da un Presidente di regione e da un Sindaco designato dalla Conferenza Unificata. E' altresì prevista l'integrazione della composizione della cabina dai Ministri interessati in funzione delle questioni trattate.

Nell'ambito della cabina di regia, con DPCM, è istituito un Tavolo permanente per l'innovazione e l'Agenda digitale italiana, organismo consultivo permanente composto da esperti in materia di innovazione tecnologica e da esponenti delle imprese private e delle università, presieduto dal Commissario di governo per l'attuazione dell'Agenda digitale posto a capo di una struttura di missione per l'attuazione dell'Agenda digitale istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

La norma dispone che all'istituzione della cabina di regia e del Tavolo permanente si provveda con le risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Le modifiche recate dai commi 1-bis, 2, 2-bis, 2-ter e 2-quater hanno carattere ordinamentale e, pertanto, non determinano effetti finanziari.

In particolare, per quanto riguarda il comma 2, lettera d-bis, la disposizione precisa che permangono nella disponibilità della Presidenza del Consiglio dei Ministri le risorse finanziarie di cui all'articolo 1, comma 222, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e i relativi rapporti in essere, nonché le risorse finanziarie a valere sul Progetto operativo di assistenza tecnica "Società dell'informazione"; pertanto, tali risorse sono escluse dal trasferimento all'Agenzia per l'Italia digitale previsto dall'art. 22, comma 3, d.l. 83 del 2012.

#### ART. 13-bis

*(Piattaforme accreditate per gli acquisti di beni e servizi ICT)*

La disposizione prevede che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, sono dettate linee guida per l'accreditamento di conformità alla normativa in materia di contratti pubblici, di servizi, soluzioni e piattaforme tecnologiche per le aste on line e per il mercato elettronico da utilizzare per gli acquisti di beni e servizi delle tecnologie della comunicazione e dell'informazione.

Alla norma, avente carattere ordinamentale, non si ascrivono effetti finanziari.

#### Art. 14

*(Misure per favorire la diffusione del domicilio digitale)*

Alle attività previste dal presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

#### Art. 15

*Disposizioni in materia di sistema pubblico di connettività*

La disposizione, che interviene in materia di composizione della Commissione di coordinamento del sistema pubblico di connettività, riveste carattere ordinamentale e pertanto non comporta effetti sui saldi di finanza pubblica.

#### Art. 16

*(Razionalizzazione dei CED)*

La norma riveste carattere ordinamentale e pertanto non comporta effetti sui saldi di finanza pubblica.

#### ART. 16-bis

*(Modifiche al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, in materia di accesso alle banche dati pubbliche).*

La disposizione, modificando l'articolo 30-ter comma 7 del decreto legislativo n.141 del 2010, prevede la possibilità di ampliare l'ambito oggettivo del sistema pubblico di prevenzione delle frodi nel settore del credito al consumo, al fine di consentire verifiche sull'identità delle persone fisiche anche per operazioni finanziarie diverse da quelle di credito al consumo. Si prevede altresì la possibilità di adeguare la misura delle componenti del contributo con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il parere del gruppo di lavoro.

Le modifiche indicate hanno carattere ordinamentale e, pertanto, non determinano effetti negativi sui saldi di finanza pubblica.

#### Art. 17

*(Misure per favorire realizzazione del Fascicolo sanitario elettronico (FSE))*

Le disposizioni vigenti (art. 12 del DL 179/2012) prevedono l'istituzione a livello regionale del Fascicolo sanitario elettronico (FSE).

Al fine di favorire la realizzazione a livello nazionale di tale progetto, la disposizione in argomento prevede che:

- le regioni istituiscono l'FSE entro il 31 dicembre 2014;
- le regioni possono avvalersi di una infrastruttura centrale istituita presso l'Agenzia per l'Italia digitale.

Gli oneri connessi alla disposizione sono relativi alla progettazione e realizzazione della predetta infrastruttura centrale che possa essere utilizzata dalle regioni, in modalità *cloud computing*, quale alternativa allo sviluppo di proprie infrastrutture, in un'ottica di ottimizzazione degli investimenti e razionalizzazione delle infrastrutture nazionali.

Gli oneri sono quantificati, sulla base delle informazioni acquisite nell'ambito della Cabina di regia dell'Agenda Digitale, tenendo conto delle attività iniziali di impianto (previste per l'anno 2014) e attività di gestione "a regime" a partire dall'anno 2015. In particolare, tali attività riguardano:

- progettazione e impianto della infrastruttura centrale, nel rispetto delle regole tecniche del Sistema Pubblico di Connettività, per oneri complessivi previsti non superiori a 5 mln di euro per l'anno 2014;
- implementazione e gestione dei servizi telematici per consentire l'interfaccia con gli FSE regionali, nonché la circolarità delle informazioni, per oneri complessivi previsti non superiori a 3 mln di euro "a regime" a decorrere dall'anno 2014;
- implementazione e gestione dei servizi di sicurezza, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali di cui al D. Lgs. 196/2003 e relativa gestione per oneri complessivi previsti non superiori a 2 mln di euro "a regime" a decorrere dall'anno 2014;

Ai predetti oneri, pari a 10 milioni per il 2014 e 5 milioni a decorrere dal 2015, si provvede ai sensi dell'articolo 61.

#### ART. 17-bis

*(Modifica all'articolo 2 della legge 13 luglio 1966, n. 559, in materia di compiti dell'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato)*

La norma introduce una riorganizzazione della disciplina sulla produzione delle carte-valori, già riservata a IPZS - Istituto poligrafico e zecca dello Stato s.p.a. ma che, stante il susseguirsi di nuove tipologie di prodotti e in assenza di una norma primaria che individuasse la stessa nozione di carte - valori, ha perso di organicità, tanto da essere messa in dubbio in recenti pronunce giurisprudenziali.

In particolare, viene introdotto un ultimo comma, numerato come 11, all'art. 2 della legge 13 luglio 1966 n. 559 (Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato), che definisce, ferme restando le specifiche disposizioni legislative in materia, i requisiti delle carte-valori rinviando l'individuazione dei prodotti ad un successivo decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze.

La norma quindi, dando chiarezza agli ambiti delle attribuzioni di IPZS, rende così tassativi i diritti speciali a questo attribuiti.

Dalla disposizione non derivano effetti finanziari negativi sulla finanza pubblica.

*(Sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese).*

La disposizione modifica l'art. 64 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, al fine di consentire l'accesso in rete ai servizi delle pubbliche amministrazioni solo mediante la carta d'identità elettronica e la carta nazionale dei servizi ovvero attraverso i servizi offerti dal sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID).

Le modifiche disposte hanno carattere ordinamentale, attenendo sostanzialmente ai criteri di costituzione e funzionamento del succitato sistema SPID. La realizzazione di tale sistema, operata a cura dell'Agenzia per l'Italia digitale, avviene utilizzando le risorse finanziarie già stanziata a legislazione vigente per l'Agenzia stessa, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Dalla disposizione non derivano, peraltro, effetti negativi a carico della finanza pubblica.

## Articolo 18

### *Sblocca cantieri, manutenzione reti e territorio e fondo piccoli Comuni*

**Comma 1 (Obiettivi dell'intervento normativo)** - La finalità dell'articolo è quella di consentire, entro il corrente anno 2013, l'avvio di lavori immediatamente cantierabili nonché sbloccare lavori già in corso e per vari motivi interrotti, ottimizzando l'utilizzo delle scarse risorse disponibili.

A tale scopo viene istituito un apposito Fondo utilizzando risorse, per un ammontare complessivo di **2.069 milioni di euro**, già finalizzate alla realizzazione di opere infrastrutturali strategiche e approvate ma che non dispongono ancora di processi autorizzativi e/o progettuali perfezionati e quindi non necessitano di finanziamenti nell'immediato.

Ciò permetterà di avviare una prima fase di rilancio del settore infrastrutturale, necessaria per far ripartire il motore del Paese, cui dovrà seguire, con la legge di stabilità 2014, un'azione coerente con le priorità strategiche e di ampia portata temporale, con la previsione di stanziamenti aggiuntivi per la realizzazione di opere che, nei prossimi anni, consentano al Paese di raggiungere, sulla base di una programmazione attenta e consapevole basata sui decreti legislativi n. 228 e n. 229 del 2011, un adeguato livello di infrastrutturazione a sostegno della crescita e dello sviluppo.

Nello specifico le finalità dell'intervento normativo sono le seguenti:

- consentire entro l'anno l'avanzamento dei lavori in corso e, quindi, il pagamento dei relativi SAL alle imprese affidatarie;
- permettere l'apertura di cantieri di opere che, altrimenti, sarebbero state avviate nell'arco temporale di almeno 12/24 mesi o, addirittura, sarebbero rimaste ferme alla fase progettuale e autorizzativa;
- garantire l'integrale copertura finanziaria a interventi per i quali sono concluse le procedure autorizzative, ma che non possono essere avviati in mancanza di adeguati finanziamenti.

**Commi 2 e 3 (Procedure per l'assegnazione delle risorse)** - Sono previste distinte procedure di assegnazione delle risorse di cui al comma 1 per due diversi gruppi di interventi:

- a) interventi che non necessitano di ulteriori procedure autorizzatorie e/o approvative, che vengono individuati e finanziati con decreti MIT-MEF da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge (comma 2):
  - il completamento delle infrastrutture di rilevanza strategica nazionale in corso di realizzazione;
  - interventi di potenziamento dei nodi e dello standard di interoperabilità dei corridoi europei e per il miglioramento delle prestazioni della rete e dei servizi ferroviari, riferiti a

infrastrutture comprese nel Programma delle infrastrutture strategiche di cui alla legge n. 443/2001;

- collegamento ferroviario funzionale tra la Regione Piemonte e la Valle d'Aosta;
- interventi su ponti e gallerie per il superamento di criticità sulla rete stradale;
- l'asse di collegamento tra la strada statale 640 e l'autostrada A19 Agrigento – Caltanissetta;
- Pedemontana Veneta;
- Tangenziale Esterna di Milano;

b) interventi che vanno necessariamente sottoposti al CIPE in base alle norme vigenti, per i quali il CIPE stesso provvede con apposite delibere, da adottarsi entro 45 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge (comma 3):

- asse viario Quadrilatero Umbria-Marche;
- linea C della metropolitana di Roma tratta Colosseo – Piazza Venezia;
- linea M4 della metropolitana di Milano;
- collegamento Milano-Venezia - terzo lotto Rho-Monza;
- linea 1 della metropolitana di Napoli;
- asse autostradale Ragusa-Catania;
- linea AV/AC Napoli-Bari tratta Cancellio – Frasso Telesino;

Gli ultimi tre interventi elencati, localizzati in regioni dell'“obiettivo convergenza”, potranno accedere al Fondo di cui al comma 1 solo nel caso in cui non risultassero attivabili le risorse del PON Reti e Viabilità allo stato non utilizzate, ferma restando la procedura di riprogrammazione.

La copertura degli oneri derivanti dai commi 1, 2 e 3 è indicata al comma 13.

**Comma 4 (Celere corso della nuova Pontina)**- E' previsto che le risorse già assegnate dal CIPE con la delibera n. 88/2010 possano essere utilizzate indistintamente per i lotti in cui è articolata l'opera. Vengono, inoltre, definite procedure autorizzatorie che consentono di affidare l'intero progetto, la cui realizzazione può avvenire per singoli lotti funzionali in relazione ai finanziamenti disponibili, senza alcun impegno giuridicamente vincolante da parte dello Stato al finanziamento dei restanti lotti.

*Il comma ha natura procedurale e non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.*

**Comma 5 (A24 e A25 “Strade dei Parchi”)** – A valere sul Fondo di cui al comma 1, la norma destina alla società concessionaria Strada dei Parchi SpA l'importo complessivo di 90,7 milioni di euro, di cui 34,2 milioni quale contributo dovuto dallo Stato (quota residua) e 56,5 milioni di euro in via di anticipazione a fronte del contributo dovuto dalla Regione Lazio e dagli enti locali ai sensi della Convenzione vigente.

*Il comma non determina oneri aggiuntivi rispetto a quelli recati dal comma 1, trattandosi di una finalizzazione delle risorse ivi previste.*

**Comma 6 (Linea C metropolitana di Roma)** - E' previsto il finanziamento, ai sensi del comma 2, del progetto definitivo della tratta Colosseo-Piazza Venezia, che dovrà essere sottoposto al CIPE entro il 30 ottobre 2013. L'assegnazione del finanziamento è condizionata alla messa in pre-esercizio, entro il 15 dicembre 2013, della tratta della stessa linea C da Pantano a Centocelle, completata ma non ancora attivata.

*La disposizione è di carattere procedurale e non determina oneri aggiuntivi rispetto a quelli recati dal comma 1.*

**Comma 7 (Interventi per la sicurezza ferroviaria)** - Nelle more dell'approvazione del Contratto di Programma RFI – Parte Investimenti 2012-2016 è autorizzata la contrattualizzazione degli

interventi per la sicurezza ferroviaria immediatamente cantierabili, già individuati e finanziati a legislazione vigente per l'importo di 300 milioni.

*La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica trattandosi di risorse già previste a legislazione vigente.*

**Comma 8 (Edilizia scolastica)** - Viene previsto che l'INAIL, nell'ambito del piano di impiego dei fondi disponibili di cui all'articolo 65 della legge n. 153/1969, possa destinare fino a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014-2016 agli interventi del piano di messa in sicurezza degli edifici scolastici previsto dall'articolo 5, comma 5, del decreto legge n. 5/2012, sulla base di un programma concordato tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sentita la Conferenza Unificata.

*La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, trattandosi di finalizzazione di risorse ricomprese nel suddetto piano di impieghi dell'INAIL.*

**Comma 8-bis (Edilizia scolastica)** - La disposizione, ai fini della predisposizione del piano di edilizia scolastica di cui al comma 8, autorizza la spesa di 3,5 milioni per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 per l'individuazione di un modello unico di rilevamento e potenziamento della rete di monitoraggio e prevenzione del rischio sismico, facendo fronte al relativo onere mediante utilizzo dell'accantonamento di fondo speciale di conto capitale relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

**Commi da 8-ter a 8-sexies (Edilizia scolastica)** - Viene autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per l'anno 2014 per l'attuazione di misure urgenti in materia di riqualificazione e messa in sicurezza degli edifici scolastici statali, in particolare quelli nei quali è stata rilevata la presenza di amianto (comma 8-ter). A copertura del relativo onere viene stabilito che la somma di 150 milioni a valere sulle risorse giacenti sul conto corrente bancario acceso presso Intesa Sanpaolo s.p.a., relativo alla gestione stralcio del Fondo speciale della ricerca applicata (FSRA) di cui all'articolo 4 della legge n. 1089/1968 sia versata all'entrata dello Stato entro il 31 gennaio 2014 per essere riassegnata al Fondo unico per l'edilizia scolastica di cui all'articolo 11, comma 4-sexies, del decreto legge n. 179/2012 (comma 8-sexies). Vengono inoltre stabiliti criteri e modalità e termini per l'assegnazione delle predette risorse agli enti locali in relazione a progetti immediatamente cantierabili (comma 8-quater), prevedendo altresì la revoca del finanziamento assegnato in caso di mancato affidamento dei lavori entro il 28 febbraio 2014 nonché la riassegnazione ad altri interventi delle risorse rievocate e delle eventuali economie (comma 8-quinquies). Viene infine previsto che le ulteriori somme disponibili alla chiusura della gestione stralcio del FSRA sono versate all'entrata per essere riassegnate al Fondo per il finanziamento ordinario delle università statali (comma 8-sexies).

**Commi 9 e 9-bis (Piccoli Comuni: Programma "6.000 Campanili")** - A valere sul Fondo di cui al comma 1, l'importo di 100 milioni di euro per l'anno 2014 viene destinato alla realizzazione del primo Programma "6.000 Campanili" concernente interventi infrastrutturali di adeguamento, ristrutturazione e nuova costruzione di edifici pubblici, ovvero di realizzazione e manutenzione di reti viarie nonché di salvaguardia e messa in sicurezza del territorio, nei Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti ovvero risultanti da fusione tra Comuni ciascuno dei quali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti (comma 9). Viene inoltre previsto che i successivi Programmi annuali siano finanziati a valere sulle risorse del Fondo sviluppo e coesione per il periodo di programmazione 2014-2020 (comma 9-bis).

**Comma 10 (Manutenzione straordinaria rete stradale ANAS)** - Viene disposto che, fermo restando quanto previsto dal comma 2, con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

è approvato un programma di manutenzione straordinaria di ponti, viadotti e gallerie della rete stradale gestita da ANAS, con l'individuazione delle relative risorse, unitamente ad apposita convenzione da stipularsi con la Società ai fini dell'attuazione del programma e del monitoraggio degli interventi ivi previsti.

*Il comma ha natura procedurale e non determina oneri aggiuntivi rispetto a quelli recati dal comma 1, trattandosi di un programma finanziato da una quota delle risorse ivi previste.*

**Commi 11 e 12 (Utilizzo e revoca delle risorse assegnate)** - Viene previsto che i provvedimenti di assegnazione delle risorse di cui ai commi 2 e 3 stabiliscano le modalità di utilizzo, di monitoraggio e di revoca delle risorse stesse, disponendo altresì che le risorse revocate confluiscono nel Fondo di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto legge n. 98/2011 (comma 11). E' disposto inoltre il divieto di utilizzare le risorse assegnate per la risoluzione di contenziosi (comma 12).

*La disposizione attiene alle procedure e non determina, quindi, nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.*

**Comma 13 (Copertura finanziaria)** - La copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'articolo, pari a 2.069 milioni di euro, di cui 335 milioni di euro per l'anno 2013, 405 milioni di euro per l'anno 2014, 652 milioni di euro per l'anno 2015, 535 milioni di euro per l'anno 2016 e 142 milioni di euro per l'anno 2017, è assicurata mediante utilizzo di parte delle risorse già stanziata in favore della nuova linea AV/AC Torino-Lione e al momento non necessarie (639 milioni), della quota ancora non utilizzata delle risorse destinate all'attuazione del Trattato di amicizia con la Libia (432 milioni), dell'assegnazione disposta dal CIPE per la realizzazione del secondo lotto del Terzo Valico dei Giovi (763 milioni) e di risorse destinate alla ridefinizione dei rapporti contrattuali con la Società Stretto di Messina (235 milioni) e allo stato non necessarie non essendo definito il contenzioso con il *General Contractor*.

**Comma 14** - La disposizione reca l'autorizzazione al Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare le variazioni di bilancio necessarie all'attuazione dell'articolo.

**Comma 14-bis** - Viene previsto che ogni sei mesi il Ministro delle infrastrutture riferisca al Parlamento in ordine allo stato di attuazione dei decreti attuativi previsti dall'articolo.

## Art. 19

### *(Disposizioni in materia di concessioni e defiscalizzazione)*

L'articolo, ai commi 1 e 2, contiene disposizioni volte ad assicurare l'effettiva bancabilità dei progetti da realizzare in partenariato pubblico-privato, attraverso sistemi di consultazione preventiva degli operatori, il coinvolgimento degli istituti finanziatori fin dalla gara di affidamento e la previsione di clausole risolutorie del contratto di concessione in caso di mancato reperimento del finanziamento privato entro il termine previsto dal bando. In particolare:

#### **Il comma 1**

- lett. a) prevede integrazioni all'art. 143, comma 5 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, inserendo l'obbligo per il concedente di dichiarare di disporre di tutte le autorizzazioni, licenze, abilitazioni, nulla osta e permessi e che detti atti sono legittimi. Viene, inoltre, modificato il comma 8 e introdotto un nuovo comma 8-bis relativamente alla definizione delle condizioni che, determinando una modifica dell'equilibrio del piano, comportano la revisione del medesimo.
- lett. b) si prevede la possibilità che l'amministrazione aggiudicatrice possa indire, prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte, una consultazione preliminare con

gli operatori economici invitati a presentare le offerte. Non può essere oggetto di consultazione l'importo delle misure di defiscalizzazione di cui all'articolo 18 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e all'articolo 33 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, nonché l'importo dei contributi pubblici, ove previsti. L'offerta può essere corredata dalla dichiarazione sottoscritta da uno o più istituti finanziatori di manifestazione di interesse a finanziare l'operazione. A tutela della finanza pubblica viene previsto che il contratto di concessione stabilisca la risoluzione del rapporto in caso di mancata sottoscrizione del contratto di finanziamento o della sottoscrizione o collocamento delle obbligazioni di progetto di cui all'articolo 157, entro un congruo termine. Viene, altresì, previsto che il bando di gara possa prevedere che il contratto di concessione rimanga valido limitatamente alla parte che regola la realizzazione e gestione del medesimo stralcio funzionale, in caso di parziale finanziamento del progetto.

**La disposizione, di carattere procedurale, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.**

Il comma 2 prevede che al fine di assicurare adeguati livelli di finanziabilità e il coinvolgimento del sistema bancario tali disposizioni si applicano, in quanto compatibili, alle procedure in finanza di progetto, ad esclusione di quelle con bando già pubblicato alla data di entrata in vigore della norma nonché agli interventi da realizzare in *project financing* le cui proposte sono state già dichiarate di interesse pubblico alla data di entrata in vigore del decreto legge.

**La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

Il comma 3 interviene sull'articolo 33 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179. In particolare, la disposizione originaria prevedeva, in via sperimentale, il riconoscimento di un credito d'imposta a valere sull'IRRS e sull'IRAP in favore del soggetto titolare del contratto di partenariato pubblico privato, di cui all'articolo 3, comma 15-ter, del decreto legislativo n. 163/2006, per la realizzazione di nuove opere infrastrutturali dell'importo massimo di 500 milioni di euro la cui progettazione definitiva sia approvata entro il 31 dicembre 2015.

La disposizione in esame riduce da 500 milioni a 200 milioni di euro l'importo minimo di valore della singola opera quale requisito per poter accedere all'agevolazione, mantiene il carattere temporaneo e sperimentale della misura seppure il termine viene prolungato al 2016 e precisa che la stessa si applica alle opere di interesse strategico nazionale.

Contestualmente viene previsto che il CIPE, previo parere del NARS, individui l'elenco delle opere agevolabili, di rilevanza strategica nazionale, il cui valore complessivo viene individuato dallo stesso Comitato. Viene previsto inoltre che, per ciascuna infrastruttura, il CIPE determini le misure agevolative necessarie per l'equilibrio del piano economico-finanziario e definisca le modalità per l'accertamento, la determinazione e il monitoraggio delle stesse, nonché per la loro rideterminazione in caso di miglioramento dei parametri posti a base del piano economico-finanziario. E' prevista l'applicazione dei principi e criteri definiti dal CIPE, con apposite linee guida, per l'attuazione dell'articolo 18 della legge n. 183/2011, ove compatibili.

Infine, viene statuito che le misure di cui all'articolo in esame sono alternative rispetto a quelle previste dall'articolo 18 della legge n. 183/2011 e che sono riconosciute conformemente alla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.

*La disposizione non determina effetti finanziari negativi per la finanza pubblica, configurandosi quale rinuncia a maggior gettito in quanto le agevolazioni ivi previste sono relative a imposte che, in assenza della realizzazione dell'opera, non si sarebbero prodotte e ciò potrà essere verificato in ambito CIPE, con l'individuazione dell'elenco e dell'importo complessivo massimo del valore delle opere oggetto di agevolazione.*

Il **comma 4** interviene sull'articolo 18 della legge 183/2011 eliminando la previsione che subordina l'efficacia delle misure di defiscalizzazione all'emanazione del decreto previsto dall'articolo 104 comma 4 del Testo Unico sulle imposte sui redditi.

*La disposizione ha natura procedimentale e in quanto tale non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.*

**Comma 5** Le disposizioni di cui al comma 5 rendono strutturati le agevolazioni fiscali introdotte in materia di project bond dal D.L. 83/2012 ad eccezione del regime fiscale agevolato sugli interessi equiparato a quello sui titoli di Stato.

La relazione tecnica della norma originaria non ascriveva effetti attesa la scarsa diffusione sul mercato dello strumento del project bond.

*Con riferimento alla modifica normativa in esame, si stima per le considerazioni sopra esposte che la disposizione configura una rinuncia a maggior gettito.*

## Art. 20

### *(Riprogrammazione interventi del Piano nazionale della sicurezza stradale)*

#### **Commi 1- 5**

Al fine di ridurre il numero e gli effetti degli incidenti stradali sul territorio nazionale, la Direzione Generale per la sicurezza stradale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è impegnata nell'attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale, di cui all'art. 32 della L. n. 144/1999. Il Piano è attuato attraverso Programmi annuali,

Nel decennio 2001 - 2010 sono stati finanziati complessivamente cinque programmi di attuazione rispetto ai dieci inizialmente previsti con l'impiego di una quota statale complessiva di 480 mln di euro che ha permesso il cofinanziamento di circa 1600 interventi per un volume complessivo di investimenti attivabili di 1000 mln di euro.

In particolare il primo ed il secondo programma di attuazione sono stati finanziati con la legge 23 dicembre 1999 n. 488 (legge finanziaria 2000) per circa 342 mln di euro di investimento.

I successivi Programmi di attuazione - Terzo, Quarto e Quinto - hanno attinto alle risorse finanziarie di cui alla legge 27 dicembre 2006 (legge finanziaria 2007) che ha assegnato rispettivamente per gli anni 2007, 2008 e 2009 53 milioni di euro per ciascun anno, ma che per successive riduzioni hanno portato a 31,3 milioni di euro l'assegnazione per l'anno 2009.

La situazione del primo e del secondo Programma è differenziata a seguito di intervenute modifiche normative evoluta nel tempo. I fondi attribuiti dalla L. n. 488/99 nella forma di limiti di impegno a seguito degli interventi di natura finanziaria operati con la Legge finanziaria del 2007, che ha limitato la possibilità di contrarre mutui garantiti dallo stato, sono stati convertiti a seguito dell'intervento del MEF in fondi da destinare alla contribuzione diretta. L'effetto di quanto in sintesi sopra richiamato è che gli interventi che sono riusciti a partire prima della Finanziaria del 2007 sono finanziati attraverso mutui, i rimanenti sono invece finanziati attraverso la contribuzione diretta secondo quanto previsto da appositi DI MIT/MEF.

Nel presente articolo si prevede la verifica da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, **da completare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto**, dello stato di attuazione degli interventi di cui al 1° e 2° Programma annuale di attuazione del Piano Nazionale di Sicurezza Stradale, da effettuarsi con i soggetti beneficiari.

Si prevede la revoca, con decreti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dei finanziamenti e degli impegni di spesa riguardanti gli interventi che da tale ricognizione risultassero ancora non impegnati.

Le risorse derivanti dalle predette revoche sono iscritte nel bilancio del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per essere destinate alla realizzazione di un programma di interventi di sicurezza stradale - **riguardanti prioritariamente lo sviluppo e la messa in sicurezza di itinerari**

ciclabili e pedonali nonché al finanziamento della realizzazione e messa in sicurezza dei tratti mancanti asse Terni-Rieti -, alla prosecuzione del monitoraggio del Piano Nazionale di sicurezza stradale nonché all'implementazione e miglioramento del sistema di raccolta dati di incidentalità stradale.

Per le medesime finalità le somme iscritte in conto residui dei finanziamenti revocati sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica.

Il programma è definito sulla base delle proposte delle Regioni.

Le disposizioni di cui ai comuni 1-4 non comportano oneri a carico della finanza pubblica in quanto si tratta di risorse, già previste a legislazione vigente, ancora non utilizzate che vengono destinate ad altre finalità, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica.

Con il comma 5 bis il trasgressore che effettua il pagamento entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione e che non sia incorso, per il periodo di due anni, in violazioni di norme da cui derivino decurtazioni del punteggio, ai sensi dell'articolo 126-bis del codice della strada è ammesso a pagare, una somma ridotta del 30 per cento.

Qualora, inoltre, l'agente accertatore sia munito di idonea apparecchiatura il conducente, è ammesso ad effettuare nelle mani dell'agente accertatore il pagamento immediato mediante strumenti di pagamento elettronico, nella medesima misura ridotta.

Dalla disposizione ci si attende un incremento del numero di coloro che, spinti dal beneficio della riduzione della somma comminata a titolo di sanzione pecuniaria, saranno indotti a pagare entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione del verbale.

Sono prevedibili riduzioni di spese per la gestione del contenzioso e della fase del recupero coattivo delle somme iscritte nei ruoli esattoriali.

Seppure non appare possibile provvedere ad una puntuale quantificazione dei benefici data l'eterogeneità dei soggetti accertatori e il fattore psicologico che potrebbe incidere sulla propensione del trasgressore a regolarizzare nel più breve tempo possibile la propria posizione, a titolo indicativo si forniscono di seguito i dati disponibili relativi alla attività accertativa svolta dai soli operatori della Polizia stradale con riferimento all'anno 2009.

In proposito, risultano accertate violazioni per un ammontare complessivo, dovuto a titolo di sanzione pecuniaria, di circa 538 milioni di euro. Di questi solo 184 milioni sono stati versati attraverso il pagamento in misura ridotta entro i 60 giorni; i restanti 354 sono stati iscritti a ruolo o hanno formato oggetto di contenzioso (5%). Nell'ipotizzare che tutti i contenziosi avviati si siano conclusi a favore del ricorrente, per una somma complessiva di 17 milioni di euro (il 5% di 354 milioni), la riscossione coattiva dovrebbe riguardare una somma non inferiore a 337 milioni di euro. Poiché le società concessionarie della riscossione sono in grado di recuperare solo il 15 % delle somme iscritte a ruolo, si stima che circa 288 milioni di euro non saranno oggetto di riscossione e, probabilmente, non potranno mai essere recuperati.

In media comunque solo il 44% delle sanzioni irrogate dagli operatori della Polizia stradale è pagato in misura ridotta entro i 60 giorni successivi all'accertamento.

Il comma 5-ter, è volto a promuovere, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la stipulazione di convenzioni con banche, con la società Poste italiane Spa e con altri intermediari finanziari al fine di favorire, la diffusione dei pagamenti mediante strumenti di elettronico.

Con decreto interministeriale di cui al comma 5-quater sono disciplinate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le procedure per la notificazione dei verbali di accertamento delle violazioni del codice della strada, tramite posta elettronica certificata nei confronti dei soggetti abilitati all'utilizzo della posta medesima, escludendo l'addebito delle spese di notificazione a carico di questi ultimi.

**Dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 5-bis – 5-ter e 5-quater non si ravvisano effetti finanziari negativi a carico della finanza pubblica**

**Art. 21**

***(Differimento operatività garanzia globale di esecuzione)***

La disposizione si limita a prevedere il differimento dell'entrata in operatività del sistema di garanzia globale di esecuzione (*project bond*) che coinvolge il sistema delle imprese, delle banche e delle assicurazioni, non incidendo, invece, sul committente pubblico. Per quest'ultimo, comunque, non si riduce il livello di garanzia, considerato che restano ferme comunque le forme di garanzia già previste dal codice dei contratti pubblici (cauzione definitiva, garanzia a copertura dei rischi di esecuzione e polizza decennale).

**La stessa, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.**

**Art. 22**

***(Misure per l'aumento della produttività nei porti)***

La disposizione di cui al **comma 1** è finalizzata a semplificare la normativa recentemente adottata in tema di dragaggi. Questa prevede, infatti, che il parere della Commissione per la valutazione dell'impatto ambientale delle opere sia richiesto "solo se il progetto di dragaggio" include la realizzazione di infrastrutture di contenimento non contemplate nella programmazione già approvata, evitando che si reiteri una valutazione della Commissione, prima prevista, per opere la cui realizzazione sia già stata programmata.

**La norma, di carattere procedurale, non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.**

Il **comma 2** consente alle Autorità portuali, nell'ambito della propria autonomia finanziaria, di apportare variazioni in diminuzione, fino all'azzeramento, delle tasse di ancoraggio e portuale, così come adeguate ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2009, n. 107, nonché variazioni in aumento, fino al limite massimo pari al doppio della misura delle tasse medesime. L'utilizzo delle entrate rinvenienti dall'esercizio della loro autonomia impositiva e tariffaria, nonché la compensazione, con riduzioni di spese correnti sono adeguatamente esposti nelle relazioni sul bilancio di previsione e nel rendiconto generale. Nei casi in cui le autorità portuali si avvalgano della predetta facoltà di riduzione della tassa di ancoraggio in misura superiore al settanta per cento, è esclusa la possibilità di pagare il tributo con la modalità dell'abbonamento annuale.

Il Collegio dei revisori attesta la compatibilità finanziaria delle operazioni effettuate, e quindi il mantenimento dell'equilibrio di bilancio dell'Autorità portuale.

**Dalla misura non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, trattandosi, peraltro, di una facoltà.**

Il **comma 3** interviene all'articolo 18-bis della legge 28 gennaio 1994 n. 84, introdotto dall'art. 14 del Dl n. 83/2012, che ha stabilito, al comma 1 che al fine di agevolare la realizzazione delle opere portuali è istituito nello stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, un Fondo per il finanziamento degli interventi di adeguamento dei porti, alimentato su base annua, in misura pari all'1% dell'imposta sul valore aggiunto dovuta sull'importazione delle merci introdotte nel territorio nazionale per il tramite di ciascun porto, nel limite di 70 milioni di euro annui.

La disposizione in esame oltre a modificare gli interventi oggetto della finalità della norma originaria, modifica anche il limite massimo di 70 milioni di euro su base annua innalzandolo a 90 milioni di euro.

La disposizione, pertanto, comporta un onere di 20 milioni di euro su base annua a decorrere dal 2013, alla cui copertura si provvede ai sensi dell'articolo 61.

### Art. 23

#### *(Disposizioni urgenti per il rilancio della nautica da diporto)*

**Comma 01 e 1 (noleggio occasionale):** Il noleggio occasionale, per espressa previsione dell'art. 49 bis del Codice della Nautica da diporto, introdotto con il DL n. 1 del 2012, non configura un'attività professionale e non beneficia di alcun tipo di agevolazione prevista invece per le unità destinate in via esclusiva all'attività commerciale.

Infatti la norma consente al privato di poter noleggiare occasionalmente la propria imbarcazione senza per questo dar luogo ad un'attività commerciale.

Il **comma 1** modifica quanto disposto al citato articolo 59-ter del DL n. 1/2012, in base al quale è concesso alle persone fisiche titolari di imbarcazioni da diporto, di assoggettare ad imposta sostitutiva i proventi (tassazione secondo aliquota forfettaria del 20%) - nei limiti di 30 mila euro annui - derivanti dalla attività di noleggio. La disposizione in esame sostituisce il quantitativo di 30 mila euro annui con un limite temporale relativo alla durata complessiva del noleggio che non può essere superiore a 42 giorni.

Il **comma 01** introdotto dalla Camera dei deputati estende la disposizione all'utilizzo effettuato in forma occasionale di imbarcazioni e navi da diporto da società non aventi come oggetto sociale il noleggio o la locazione.

Al riguardo, in considerazione del fatto sia che in sede di RT originaria non erano stati ascritti effetti in termini di gettito sia che la modifica riguarda fattispecie piuttosto limitate, si stima che la normativa proposta sia suscettibile di produrre effetti negativi in termini di gettito di trascurabile entità.

**Comma 2:** la disposizione interviene al comma 2 dell'articolo 16 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 prevedendo la soppressione delle lettere a) e b) e la sostituzione delle lettere c) e d) come di seguito indicato:

c) euro 870 per le unità con scafo di lunghezza da 14,01 a 17 metri;

d) euro 1.300 per le unità con scafo di lunghezza da 17,01 a 20 metri;

Pertanto, in seguito alle modifiche illustrate, le tariffe relative alle fasce da 10 a 12 metri e da 12 a 14 metri risultano soppresse, mentre le tariffe relative alle fasce da 14 a 17 metri e da 17 a 20 metri vengono dimezzate.

Al riguardo, dall'analisi dei versamenti effettuati nel 2012 tramite sia il modello di versamento F24 (codice tributo 3370) sia tramite versamenti diretti e considerando il numero delle unità da diporto in Italia e la loro segmentazione in classi di lunghezza, si stimano i seguenti effetti finanziari determinati dalla disposizione:

2013	2014	2015
-1,2	-11,9	-11,9

Milioni di euro

Al predetto onere, pari a 1,2 milioni di euro per il 2013 e a 11,9 milioni a decorrere dal 2014 si provvede ai sensi dell'articolo 61.

**Art. 24**

*(Modifiche al decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188 ed alla legge 3 luglio 2009, n. 99)*

La norma proposta disciplina due aspetti:

**1- modifiche al d.lgs. n. 188/2003 in materia di accesso equo e non discriminatorio all'infrastruttura ferroviaria (commi 1 e 2):**

Il **comma 1** prevede che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti approva la proposta del gestore di determinazione del canone ai fini dell'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria. In tal modo viene riconosciuta la sussistenza di una piena autonomia decisionale del Gestore nella definizione del canone per l'accesso, lasciando al Ministero la verifica di conformità della proposta del Gestore con i principi di determinazione del canone stesso.

Per la medesima motivazione viene sostituita alla previgente previsione normativa – che contemplava una approvazione preliminare della Conferenza permanente Stato-Regioni dello schema di decreto – un procedimento di consultazione della stessa Conferenza.

Il **comma 2** è finalizzato a dare riscontro ad alcuni rilievi esposti dalla Commissione europea nell'ex pilot 2465/11/MOVE ora procedura di infrazione 2012/2213. La disposizione precisa che la separazione contabile e dei bilanci, prevista dalla Direttiva Europea 91/440/CEE in materia di separazione contabile e dei bilanci, già attuata nel nostro ordinamento nel Dlgs 188/03, richiede un ulteriore adeguamento volto a soddisfare la richiesta (formulata dalla Commissione) di fornire una rappresentazione trasparente delle attività di servizio pubblico e dei corrispettivi e/o fondi pubblici percepiti per ogni attività.

Dalle disposizioni in argomento non derivano nuovi né maggiori oneri a carico della finanza pubblica ma, al contrario, potenziali risparmi derivanti dall'archiviazione della procedura di infrazione 2012/2213.

**2 - modifiche alla legge n. 99/2009 sul cabotaggio per i servizi internazionali a m.l.p. (commi 3 e 4):**

Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 sono volte a dare soluzione ad alcuni ostacoli applicativi riscontrati per l'attuazione della Legge 99/2009, relativi al procedimento.

Il **comma 3** prevede che in caso di compromissione dell'equilibrio economico del servizio pubblico le autorità che hanno in carico i relativi contratti possano richiedere alle imprese ferroviarie che forniscono servizi di trasporto internazionale di passeggeri, in luogo delle limitazioni nel diritto di far salire o scendere passeggeri in stazioni situate lungo il percorso del servizio, il pagamento di diritti di compensazione, comprensivi della remunerazione del capitale investito prevista nei contratti di servizio pubblico. L'importo di tali diritti deve essere tale da neutralizzare la compromissione dell'equilibrio economico che, pertanto, devono essere utilizzati per il cofinanziamento dei servizi oggetto del contratto di servizio pubblico.

A fine di garantire un certo ambito di mercato libero anche su quelle linee che sono già impegnate dai servizi di pubblica utilità, viene previsto che non vi è compensazione in caso in cui il modello di esercizio preveda fermate distanti tra loro più di 100 Km e i livelli tariffari applicati risultino di almeno 20% a quelli dei servizi di committenza pubblica.

Il **comma 3bis** modifica la disciplina in materia di livelli minimi di sicurezza del sistema ferroviario previsti dall'articolo 12 del decreto legislativo n. 162 del 2007

In particolare viene previsto che le modifiche apportate dal comma 2 non possono prescrivere livelli di sicurezza diversi da quelli minimi stabiliti dai CST, salvo siano accompagnate da una stima dei sovraccosti e da una analisi di sostenibilità economica e finanziaria per il gestore dell'infrastruttura e per le imprese ferroviarie.

**Le disposizioni non comportano oneri a carico della finanza pubblica.**

**Articolo 25**

***(Misure urgenti di settore in materia di infrastrutture trasporti)***

**I commi dall'1 al 4 regolano l'attribuzione al MIT a decorrere dal 1° ottobre 2012, delle competenze individuate dall'art. 36 DL n. 98 del 2011, in esito alla soppressione dell'Agenzia per le infrastrutture stradali ed autostradali per effetto dell'art. 11, comma 5, del D.L. 29/12/2011, n. 216, convertito in L. 24/2/2012, n. 14.**

**Si prevede che con apposito DPCM si provvede alla individuazione delle unità di personale ANAS da trasferire al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonché all'inquadramento del medesimo nei ruoli del dicastero sulla base di una tabella di equiparazione.**

**Conseguentemente la dotazione organica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, è incrementata di un numero pari alle unità di personale con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato individuate dal citato DPCM.**

**A tale personale si applicano le disposizioni previste dall'art. 36, comma 5, del decreto-legge n. 98/2011, ed il mantenimento della posizione assicurativa già costituita.**

**Con il medesimo DPCM si provvede all'individuazione delle risorse necessarie per fare fronte, da parte del MIT allo svolgimento delle nuove funzioni.**

**Dette risorse sono individuate in quelle derivanti da canoni di sub concessione, già dovuti al concedente ai sensi delle convenzioni – allo stato quantificati in 21,7 milioni di euro come da bilancio ANAS 2011 e previsti per il 2013 nell'ordine di 17 milioni di euro – nonché, ove necessario, sulla quota parte delle risorse, di competenza ANAS, previste dall'art. 1, comma 1020, L. n. 296/2006 a titolo di canoni di concessione. Per l'anno 2012, l'ANAS versa al MIT la quota di sua spettanza (ottobre-dicembre 2012) versata dai concessionari ad Anas entro il 31 maggio 2013. Per gli anni successivi i concessionari verseranno i canoni al bilancio dello Stato con cadenza mensile.**

**Per il solo anno 2013 le prime sei rate sono versate entro il 31 luglio 2013.**

**Le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica trovando copertura nelle risorse, già previste a legislazione vigente, derivanti dal versamento a favore del concedente dei canoni di sub-concessione e, ove necessario, di quelle derivanti dal versamento del canone di concessione già dovuto ai sensi dell'art. 1, comma 1020, L. n. 296/2006.**

**La particolare nel 2013 saranno versate all'entrata del bilancio dello Stato circa 15,5 milioni relativi ai canoni di sub concessione, comprensivi delle quote del periodo ottobre - dicembre 2012 e circa 17 milioni a decorrere dal 2014. Tali risorse saranno corrispondentemente iscritte in spesa per finanziamento delle spese di funzionamento dell'Ispettorato di vigilanza sui concessionari della rete autostradale.**

**E' inoltre prevista una disposizione volta a chiarire che il trasferimento delle competenze al MIT a far data dal 1°/10/2012 non incide sulla legittimazione processuale attiva e passiva che resta in capo all'ANAS per i contenziosi instaurati in data antecedente al 1° ottobre 2012; tale disposizione tiene conto del fatto che le risorse per far fronte a detti contenziosi sono nella disponibilità di ANAS.**

**La disposizione di cui al comma 5 risponde all'esigenza di permettere la conclusione dei contratti di servizio e di programma Stato/Enav 2010-2012 e conseguentemente 2013-2015, assicurando le risorse finanziarie da destinare alla compensazione dei costi sostenuti da ENAV nell'anno 2012 per garantire la sicurezza dei propri impianti e operativa.**

Dette risorse, quantificate in 17,8 milioni di euro, sono individuate nell'ambito delle disponibilità residue del capitolo 1890MEF già stanziato per far fronte agli oneri provenienti dai servizi di assistenza al volo disciplinati nei contratti.

**La disposizione non comporta effetti negativi per la finanza pubblica.**

I commi 5bis e 5ter prevedono l'adozione di misure urgenti per la riduzione del rischio aeronautico ed ambientale, correlato all'insistenza di abitazioni ad uso residenziale intercluse nel sedime dell'aeroporto di Pisa. A tal fine tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero della difesa, il Ministero dell'economia e finanze, l'ENAC, la Società di gestione interessata, la Regione, Provincia e Comune competenti viene stipulato apposito Accordo di Programma per la delocalizzazione delle abitazioni intercluse nel sedime dell'Aeroporto di Pisa. Una quota delle risorse da assegnare per l'anno 2013 all'ENAC, ai sensi dall'articolo 11-decies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, per un importo massimo di 10 milioni, può essere destinata alla copertura degli interventi previsti nel citato Accordo.

Le disposizioni non comportano oneri a carico della finanza pubblica in quanto si tratta di risorse, già previste a legislazione vigente, a favore dell'ENAC che possono essere destinate ad altre finalità, nel rispetto dell'equilibrio economico di bilancio dell'ENAC.

La disposizione di cui al comma 6 è volta a garantire la sicurezza delle dighe per la salvaguardia delle popolazioni a valle, in considerazione dell'accertata grave carenza di organico tecnico della Struttura specialistica del Ministero addetta alla vigilanza e controllo sulla sicurezza delle dighe.

**La disposizione, di natura ordinamentale, non comporta effetti finanziari in quanto prevede l'adeguamento della dotazione organica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti al fine di consentire l'assunzione di n. 32 unità di personale già prevista, con idonea copertura finanziaria, dall' art. 55, comma 1-ter, del decreto-legge n. 1/2012.**

Il comma 7 modifica l'art. 36, commi 2 e 3, del decreto legge n. 98/2011 al fine, da un lato, di adeguare gli stessi all'intervenuta soppressione dell'Agenzia per le infrastrutture stradali ed al conseguente subentro del MIT nelle funzioni di concedente della rete autostradale e, dall'altro, di superare la configurazione di ANAS come organo in house dell'Amministrazione prevista dalla norma vigente. Ciò in quanto tale inquadramento risulta non in linea con il processo di forte apertura al mercato di ANAS che, avendo dismesso le funzioni di concedente, deve potere operare in condizioni tali da competere con prerogative analoghe a quelle degli altri concessionari. In tale ottica, la disposizione prevede la soppressione del terzo periodo del comma 9 del citato art. 36, e si eliminano le previsioni - contenute nei commi 2 e 3 del medesimo art. 36 - che introducono la facoltà per l'Agenzia (rectius: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, a seguito della soppressione dell'Agenzia) di avvalersi di Anas S.p.A per lo svolgimento dei propri compiti, nonché di affidare alla Società concessioni, in scadenza o revocate, per la gestione di autostrade esistenti ovvero concessioni di nuove autostrade in quanto tali previsioni presuppongono l'inquadramento di Anas quale organo in house dell'Amministrazione.

La disposizione normativa, ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Il comma 8 prevede il differimento al 30 novembre 2013 del termine per l'adozione del nuovo statuto di Anas in ragione delle rilevanti modifiche della configurazione della società avvenute a seguito del riparto delle funzioni tra concedente (MIT) e concessionario (ANAS) della rete, e la ricostituzione del consiglio di amministrazione di ANAS a decorrere dall'approvazione del bilancio 2012 al fine di dare certezza giuridica alla governance in linea con le previsioni normative della *spending review* di 95/2012.

**La disposizione normativa, ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.**

Le disposizioni di cui ai commi da 9 a 11 sono volte a trasferire alla Regione Siciliana la vigilanza sulle attività previste nella Convenzione per l'esercizio dei servizi di collegamento marittimo fra la Sicilia e le relative isole minori, attualmente di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'economia e delle finanze.

Per una più proficua incidenza dell'attività di vigilanza viene trasferita alla Regione la titolarità di ambedue le funzioni, tenuto conto che solo quest'ultima ha la possibilità di garantire in tempi brevi il soddisfacimento delle esigenze della collettività che spesso rivestono carattere di assoluta emergenza e di salvaguardia dell'ordine pubblico e che pertanto necessitano di un costante confronto fra gli enti locali interessati e la Regione Siciliana.

Viene altresì previsto, per ovvia conseguente congruenza, che le successive modifiche o integrazioni della Convenzione stipulata siano demandate alla competenza del Presidente della Regione Siciliana.

Trattandosi di disposizioni di carattere prettamente ordinamentale non si ravvisano effetti finanziari negativi a carico della finanza pubblica.

Il comma 11-bis individua gli interventi a cui prioritariamente devono essere attribuite le risorse revocate ai sensi dell'articolo 18, che confluiscono nel Fondo di cui all'art. 32, comma 1, del decreto legge n. 98.

Essendo risorse già previste dall'articolo 18 e coperte ai sensi del comma 13 dello stesso articolo 18, dalla presente disposizione non si ravvisano effetti finanziari.

Il comma 11-ter prevede, ai fini dell'approvazione, l'esame del CIPE entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto, delle proposte dei soggetti promotori per l'approvazione dei progetti preliminari degli interventi di adeguamento della SS 372 "Telesina" tra lo svincolo di Cajanello della SS 372 e lo svincolo di Benevento sulla S.S. 88, nonché del collegamento autostradale Termoli San Vittore.

Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede mediante risorse già assegnate con delibere Cipe (delibere n. 100/2006 e n. 62/2011) per la finalità in questione.

Non si ravvisano, pertanto, effetti finanziari negativi per la finanza pubblica.

Il comma 11-quater amplia l'ambito di applicazione della disciplina dell'inquinamento acustico previsto dalla L. 447/1995 ("Legge quadro sull'inquinamento acustico"), dal D.P.R. 304/2001 ("Regolamento recante disciplina delle emissioni sonore prodotte nello svolgimento delle attività motoristiche, a norma dell'articolo 11 della L. 26 ottobre 1995, n. 447"), dal D.M. 31-10-1997 del Ministero dell'ambiente ("Metodologia di misura del rumore aeroportuale") e dal Dpcm 14-11-1997 (Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore), estendendola anche all'inquinamento avente origine dalle aviosuperfici.

La disposizione è di carattere prettamente ordinamentale e non si ravvisano, pertanto, effetti finanziari negativi a carico della finanza pubblica.

Il comma 11 quinquies prevede che le Regioni in squilibrio finanziario per debiti pregressi inerenti ai servizi di TPL predispongano un piano di ristrutturazione del debito, da sottoporre, entro il 31.10.2013 all'approvazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'economia e delle finanze, per il cui finanziamento è possibile usare le risorse assegnate sul Fondo Sviluppo e Coesione per gli anni 2013 e 2014. Resta fermo quanto già disposto per la Regione Campania e la Regione Piemonte.

Il piano di ristrutturazione del debito deve individuare le necessarie azioni di razionalizzazione e incremento di efficienza da conseguire attraverso i criteri e le modalità di cui all'articolo 16-bis, comma 3, del decreto legge n. 95 del 2012.

La nuova programmazione del Fondo di sviluppo e coesione sarà sottoposta al CIPE per la presa d'atto.

Le disposizioni non comportano oneri a carico della finanza pubblica in quanto trattasi di risorse, già previste a legislazione vigente, ancora disponibili, utilizzate nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica.

#### Art. 26

*(Proroghe in materia di appalti pubblici)*

Le disposizioni si limitano a prevedere alcune proroghe, nell'ottica della semplificazione in materia degli appalti pubblici, di disposizioni di carattere procedimentale e, pertanto, non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

#### Art. 26-bis

*(Suddivisione in lotti)*

Reca disposizioni in ordine alla suddivisione degli appalti in lotti al fine di incentivarne la partecipazione delle piccole e medie imprese.

La disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

#### Art. 26-ter

*(Anticipazione del prezzo)*

Prevede, per i contratti di appalto relativi a lavoro affidati successivamente alla data in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2014, la possibilità di corrispondere un'anticipazione del prezzo pari al 10 per cento dell'importo contrattuale in favore dell'appaltatore, purchè prevista nella gara di appalto.

Dalla disposizione non si ravvisano nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

#### Art. 27

*(Semplificazione in materia di procedura CIPE e concessioni autostradali)*

Il comma 1 prevede la modifica al comma 5 dell'articolo 21 del d.l. 355 del 2003. Si prevede una nuova procedura per la determinazione delle tariffe autostradali e si stabilisce che i concessionari comunichino ogni anno entro il 15 ottobre la proposta di variazione tariffaria unitamente ai parametri X e K.

Il comma 2 modifica i commi 1 e 3 dell'articolo 169-bis del d.lgs. n. 163 del 2006

Le disposizioni di cui al presente articolo hanno carattere procedurale e, pertanto, non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

#### Art. 28

*(Indennizzo da ritardo nella conclusione del procedimento)*

Per il caso di inosservanza dei termini di conclusione del procedimento amministrativo iniziato ad istanza di parte, con esclusione delle ipotesi di silenzio qualificato e dei concorsi pubblici, la disposizione introduce l'obbligo per la pubblica amministrazione responsabile di corrispondere

all'interessato un indennizzo pari a 30 euro per ogni giorno di ritardo, comunque complessivamente non superiore a 2.000 euro.

Per ottenere l'indennizzo per il mero ritardo, l'interessato deve previamente azionare, in un termine decadenziale, il potere sostitutivo previsto dall'art. 2, comma 9-bis, della legge n. 241 del 1990, e, in caso di perdurante inerzia, proporre ricorso innanzi al Giudice amministrativo.

La disposizione trova applicazione, in via sperimentale, solo nel caso di procedimenti amministrativi relativi all'avvio e all'esercizio dell'attività di impresa iniziati successivamente all'entrata in vigore della disposizione.

È previsto, inoltre, che nel termine di diciotto mesi, sulla base del monitoraggio relativo all'applicazione della disposizione, con regolamento sia stabilita la conferma, la rimodulazione, anche con riguardo ai procedimenti amministrativi esclusi, o la cessazione delle disposizioni del presente articolo, nonché eventualmente il termine a decorrere dal quale le disposizioni ivi contenute sono applicate, anche gradualmente, ai procedimenti amministrativi diversi da quelli individuati al comma 10.

**Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si potrà fare fronte nell'ambito stanziamenti ordinari di bilancio di ciascuna amministrazione interessata, tenuto anche conto che:**

- l'ambito di applicazione è circoscritto ai soli nuovi procedimenti di avvio ed esercizio di attività di impresa;
- nel caso emergano criticità, le pubbliche amministrazioni interessate potranno individuare ai sensi dell'art. 2 legge 241 del 1990, termini procedurali più adeguati alle loro esigenze organizzative, fino ad un massimo di 180 giorni;
- in ogni caso, è previsto un monitoraggio dell'applicazione della disposizione nonché la possibilità, in sede di verifica, di disporre con regolamento la cessazione delle disposizioni in questione.

**Le modifiche apportate sono di natura ordinamentale e non comportano ulteriori oneri a carico della finanza pubblica**

#### **Art. 29**

*(Data unica di efficacia degli obblighi)*

La norma stabilisce il meccanismo della data unica di efficacia di disposizioni di legge o di regolamenti che introducono oneri amministrativi sulle imprese e sui cittadini.

La conoscibilità delle disposizioni che introducono oneri amministrativi è ulteriormente assicurata dall'obbligo di comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica che costituirà apposite pagine web.

La disposizione è di carattere ordinamentale e pertanto non comporta effetti.

#### **Art 29-bis**

*(Interpretazione autentica dell'articolo 13, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, in materia di incompatibilità)*

La norma stabilisce che la causa di incompatibilità introdotta dall'art. 13, comma 3, del DL n. 138/2011, non si applica alle cariche pubbliche elettive di natura monocratica relative ad organi di governo di enti pubblici territoriali con popolazione tra 5.000 e 15.000 abitanti, le cui elezioni si siano tenute anche successivamente alla data di entrata in vigore del suddetto decreto.

La disposizione è di carattere ordinamentale e pertanto non comporta effetti per la finanza pubblica.

### Art. 30

*(Semplificazioni in materia edilizia)*

La disposizione introduce alcune misure di semplificazione al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al DPR n. 380/2001. La norma riveste carattere ordinamentale e pertanto non comporta effetti sui saldi di finanza pubblica, considerando anche l'apposita clausola di invarianza riferita ai commi 3 e 4.

comma 5-bis – Servizio tecnico centrale della Presidenza del Consiglio superiore lavori pubblici

La disposizione stabilisce il differimento al 30 giugno 2014 del termine per il versamento da parte di soggetti privati titolari di atti amministrativi rilasciati alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al DM 267/2012 della tariffa prevista dal medesimo decreto.

La disposizione non comporta effetti negativi per la finanza pubblica in quanto, ai sensi dell'art. 3 del DM 267/2012, gli importi che dovevano essere versati erano destinati ad essere riassegnati allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per il funzionamento del Consiglio superiore dei lavori pubblici, con esclusione delle spese di personale.

### Art. 31

*(Semplificazioni in materia di DURC)*

Commi 1-8, nonché comma 8-sexies. La norma introduce disposizioni di semplificazione in materia di DURC. La norma riveste carattere ordinamentale e pertanto non comporta effetti sui saldi di finanza pubblica.

Commi da 8-bis ad 8-quinquies, disciplina l'obbligo di esibizione del DURC nel caso di erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque genere. La norma riveste carattere ordinamentale e pertanto non comporta effetti negativi sui saldi di finanza pubblica.

Comma 8 septies Si dispone che l'esercizio dell'attività d'impresa di spedizione non è soggetto a licenza di pubblica sicurezza e ai relativi controlli. La norma riveste carattere ordinamentale e pertanto non comporta effetti negativi sui saldi di finanza pubblica.

### Art. 32

*(Semplificazioni formali in materia di lavoro)*

Commi 1-7: Dalla disposizione in esame, che ha carattere ordinamentale, non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In particolare, per la lettera f), del comma 1, relativa alle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro, come risulta dalla clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 3. Inoltre, al novellato comma 11 dell'articolo 71 d.lgs. 81/2008, viene in fine precisato che "le verifiche di cui al presente comma" (ossia tutte le verifiche contemplate dalla disposizione in esame) "sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono poste a carico del datore di lavoro."

Le modifiche apportate dalla Camera dei Deputati ai commi in questione hanno carattere ordinamentale.

In particolare, al comma 6, lettera b) numero 1, viene modificato l'articolo 56 del D.Lgs. n.81/2008, prevedendo da parte dell'INAIL la trasmissione telematica degli infortuni mortali sul lavoro e con prognosi superiore ai 30 gg, tra le altre, alle autorità di PFSS.

Al riguardo, si sottolinea che il D.L. 69/2013 in esame al comma 6, lettera b), capoverso 3), prevede che le predette attività di trasmissione non comportano oneri aggiuntivi, in quanto svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Comma 7-bis recante modifiche all'art. 82 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture concernente le modalità di individuazione del prezzo più basso. Dalla disposizione in esame, che ha carattere ordinamentale, non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Comma 7-ter introduce una interpretazione dell'art.9, comma 5, della legge n. 67/1988 che estende alle cooperative e relativi consorzi non operanti in zone svantaggiate o di montagna le modalità di pagamento in misura ridotta dei contributi previdenziali e assicurativi.

Agli oneri della disposizione, pari a 1,25 milioni di euro per il 2013 e 2,5 milioni di euro a decorrere dal 2014, si provvede ai sensi dell'articolo 61.

#### Art. 33

*(Semplificazione del procedimento per l'acquisto della cittadinanza per lo straniero nato in Italia)*

La disposizione è volta a semplificare, ai fini della legge n. 91/2002, art. 4, comma 2, il procedimento per l'acquisto della cittadinanza per lo straniero nato in Italia. In particolare la norma consente all'interessato, in caso di inadempimenti riconducibili ai genitori o alla pubblica amministrazione, di poter dimostrare attraverso ogni altra documentazione, il possesso dei requisiti per l'acquisto della cittadinanza.

Il comma 2, inoltre, rimette, agli Ufficiali dello Stato Civile, l'obbligo di comunicare all'interessato, nel corso dei sei mesi precedenti il compimento del 18° anno di età, la possibilità di esercitare il diritto al riconoscimento della cittadinanza.

La disposizione è di carattere ordinamentale e non produce effetti negativi sulla finanza pubblica

#### Art. 34

*(Disposizioni in materia di trasmissione in via telematica del certificato medico di gravidanza indicante la data presunta del parto, del certificato di parto e del certificato di interruzione di gravidanza)*

La proposta normativa è diretta a prevedere l'ulteriore evoluzione delle attuali procedure di trasmissione telematica dei certificati di malattia (ex DM 26/2/2010), realizzate nell'ambito del Sistema Tessera Sanitaria, ex DL 269/2003, al fine di prevedere anche la trasmissione telematica dei certificati medici di gravidanza e parto.

Tale evoluzione, sulla base delle valutazioni di Sogei, comporta un mero adeguamento di entità trascurabile delle attuali procedure sia al livello del Sistema centralizzato Tessera Sanitaria che al livello dei sistemi informativi regionali, realizzabile, pertanto, nell'ambito delle ordinarie risorse già previste.

#### Art. 35

*(Misure di semplificazione per le prestazioni lavorative di breve durata)*

La disposizione prevede l'individuazione di procedure semplificate che consentano l'effettivo adempimento degli obblighi di informazione, formazione e sorveglianza sanitaria anche quando la permanenza del lavoratore in azienda non sia superiore alle 50 giornate di lavoro nel corso dell'anno solare, in maniera tale da tenere conto anche degli obblighi assolti, da altri datori di lavoro, nei confronti dello stesso lavoratore nel corso dell'anno solare.

**La disposizione è di carattere ordinamentale e non produce effetti negativi sulla finanza pubblica**

#### **Art. 36**

*(Proroga di consigli di indirizzo e vigilanza di Inps e Inail),*

La norma prevede la proroga di ulteriori 5 mesi, fino al 30 settembre 2013, dei componenti dei CTV di INPS e INAIL, già stati prorogati dall'art. 1, comma 402, della legge n. 228/2012 fino al 30 aprile 2013, con un onere quantificato in euro **150.000** coperto mediante corrispondente incremento degli obiettivi di risparmio dei due enti.

**Alla norma non sono ascritti effetti negativi per la finanza pubblica.**

#### **Art. 37**

*(Zone a burocrazia zero)*

La disposizione prevede alcune modifiche alla disciplina relativa alle zone a burocrazia zero. In particolare prevede l'istituzione di un sistema integrato di dati telematici tra le diverse amministrazioni e i gestori di servizi pubblici e di servizi per la pubblica utilità (comma 2) ed alla prevista attività di predisposizione di un piano nazionale delle zone a burocrazia zero e del relativo costante monitoraggio (comma 5).

**La Camera dei Deputati introduce, inoltre, il comma 3-bis che espunge il controllo sulle imprese per le quali le competenti pubbliche amministrazioni ritengono non necessarie l'autorizzazione, la segnalazione certificata di inizio attività o la mera comunicazione, disponendo, inoltre, la pubblicazione nei siti istituzionali dell'elenco delle attività soggette a controllo.**

**Agli adempimenti derivanti dalla norma in esame si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

#### **Art. 38**

*(Disposizioni in materia di prevenzione incendi)*

La norma attribuisce al Ministero dell'interno una delega per l'armonizzazione della disciplina delle attività a rischio di incidente rilevante con quella dettata dal regolamento di semplificazione in materia di prevenzione incendi.

**Dalla disposizione non derivano effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.**

#### **Art. 39**

*(Disposizioni in materia di beni culturali)*

**Comma 1:** la disposizione modifica il codice dei beni culturali al fine di

- stabilire che sia il Ministero, e non la Soprintendenza, a determinare il canone dovuto dal richiedente e ad adottare il relativo provvedimento circa l'uso individuale di beni culturali (comma 1, lettera a).

- modificare il termine di efficacia dell'autorizzazione paesaggistica e le procedure amministrative in materia di suo rilascio.

La norma riveste carattere ordinamentale e pertanto non comporta effetti sui saldi di finanza pubblica.

Commi 1-bis e 1-ter: si dispone l'abrogazione della disposizione che prevede la soppressione della società ARCUS s.p.a. (comma 1-bis) prevedendone la revisione del regolamento (comma 1-ter).

Alla norma non si ascrivono effetti atteso che per la messa in liquidazione della ARCUS s.p.a. prudenzialmente non erano stati scontati effetti diretti sui saldi di finanza pubblica.

#### Art. 40

*(Riequilibrio finanziario dello stato di previsione della spesa del ministero per i beni e le attività culturali)*

La norma prevede la possibilità del versamento in conto entrata al bilancio dello Stato di risorse non impegnate e disponibili nei conti di tesoreria delle Soprintendenze speciali ai sensi dell'articolo 15, del D.P.R. n. 233/2007 e successive modificazioni, per la successiva riassegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali. Restano fermi gli obblighi di versamento all'entrata del bilancio dello Stato disposti dall'art. 4, comma 85, della legge n. 183/2011.

La norma non comporta oneri a carico della finanza pubblica e permette di ottimizzare l'utilizzo delle risorse disponibili all'interno dell'Amministrazione.

#### Art. 41

*(Disposizioni urgenti di modifica del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e di altre norme in materia ambientale)*

Comma 1: si apportano modifiche di carattere ordinamentale al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 in materia di gestione delle acque sotterranee emunte. Alla disposizione non si ascrivono effetti finanziari.

Commi da 2 a 3-ter: si apportano sostanzialmente modifiche di carattere ordinamentale al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 in materia di materiali di scavo provenienti dalle miniere dismesse. Alle disposizioni non si ascrivono effetti finanziari.

Commi 4-5-6-7: le disposizioni modificano in generale alcuni articoli del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ed altre norme in materia ambientale. Le norme rivestono carattere ordinamentale e pertanto non comportano effetti sui saldi di finanza pubblica.

Commi da 6-bis a 6-quater: la disposizione normativa è volta ad equiparare i poteri dei Commissari ad Acta di cui al comma 6 per la gestione dei rifiuti in Campania a quelli previsti per i Commissari Regionali. Pertanto, trattasi di norma procedurale dalla medesima non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Comma 6-quinquies: la disposizione è finalizzata ad attribuire 3 milioni di euro al Commissario di cui all'art. 11 dell'OPCM 3891/2010, prorogato con l'art. 2 del D.L. n. 1 del 2013, a valere sulle risorse presenti nella contabilità speciale di cui alla medesima OPCM. Ciò al fine di fornire le risorse necessarie alle eventuali procedure esecutive derivanti dal contenzioso di natura legale in essere relativo alle precedenti gestioni commissariali sull'OPCM 3849/2010 (Commissariato bonifiche e tutela delle acque nella regione Campania).

Pertanto, trattandosi di utilizzo di risorse disponibili a legislazione vigente, la disposizione, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Comuni da 7-bis a 7-quater: Si prevede che le competenze regionali in materia di rilascio di permesso di ricerca e concessione di coltivazione riguardanti gli impianti pilota geotermici siano trasferite alla competenza statale. Si prevede altresì che l'attività di esplorazione di tali impianti sia sottratta al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose.

La disposizione, di carattere ordinamentale, non comporta effetti negativi per la finanza pubblica

#### Art. 41-bis

*(Ulteriori disposizioni in materia di terre e rocce da scavo)*

L'articolo prevede che i materiali da scavo siano sottoposti a determinati requisiti, fermo restando quanto previsto dall'articolo 185 del D. Lgs. N. 152/2006. Si prevede inoltre la soppressione dell'art. 8-bis (Deroga alla disciplina dell'utilizzazione di terre e rocce da scavo) del dl 43/2013.

La disposizione, di carattere ordinamentale, non comporta effetti negativi per la finanza pubblica

#### Art. 41-ter.

*(Norme ambientali per gli impianti ad inquinamento scarsamente significativo)*

La disposizione apporta modifiche di carattere ordinamentale al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 in materia di norme ambientali per gli impianti a inquinamento scarsamente significativo; alla stessa non si ascrivono effetti finanziari.

#### Art. 42

*(Soppressione certificazioni sanitarie)*

La disposizione abroga per i lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria l'obbligo di produrre alcuni certificati attestanti l'idoneità psico-fisica al lavoro che si ritiene non abbiano più ragione di essere o siano ritenuti inefficaci rispetto al conseguimento delle finalità per le quali erano state previste.

Dalla disposizione non derivano effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.

#### Art. 42-bis

*(Semplificazione in merito alle verifiche dell'Istituto nazionale della previdenza sociale sull'accertamento dell'invalidità)*

La disposizione è volta ad introdurre semplificazioni in merito alle verifiche dell'INPS sull'accertamento dell'invalidità; alla stessa non si ascrivono effetti finanziari.

#### Art. 42-ter

*(Modifica all'articolo 7-ter del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33)*

La valutazione riguarda la stima dell'onere per la liquidazione delle pensioni, con i benefici dell'articolo 13 della legge n. 257/1992, dell'articolo 47 decreto legge n. 269/2003 e dell'articolo 3, comma 132, della legge n. 350 del 2003 (lavoratori esposti all'amianto e rischio chimico).

L'onere di tale disposizione è stato stimato considerando i soggetti per i quali sono state revocate le certificazioni INPS di esposizione all'amianto, attualmente cessati e collocati in mobilità, Fondi di solidarietà o prosecuzione volontaria.

Sulla base dei dati amministrativi dell'INPS, si stima che la disposizione riguardi complessivamente circa 60 pensionati e l'onere stimato per il riconoscimento dei benefici pensionistici è stimato in circa 16.000 euro annui in media per ciascun soggetto.

Pertanto dalla disposizione consegue la seguente maggiore spesa pensionistica:

(- effetti negativi per la finanza pubblica; + effetti positivi per la finanza pubblica, valori in mln di euro)

Anno	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Costi stimati	-0,500	-1,000	-1,000	-1,000	-1,000	-1,000	-1,000	-1,000	-1,000	-1,000

Agli oneri della disposizione, pari a 0,5 milioni di euro per il 2013 e 1 milione di euro a decorrere dal 2014, si provvede ai sensi dell'articolo 61.

#### Art. 43

##### (Disposizioni in materia di trapianti)

La proposta normativa in esame riveste carattere di urgenza in quanto è finalizzata a superare le difficoltà attuative connesse alla lacuna normativa dell'attuale articolo 3, del Regio decreto n. 773 del 1931, come integrato dall'articolo 3, comma 8-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, che come è noto, nel prevedere che anche la carta di identità può contenere l'indicazione del consenso ovvero del diniego della persona, cui si riferisce, a donare i propri organi in caso di morte, non ha previsto le modalità di trasferimento dei relativi dati (consenso o diniego a donare gli organi) dal Comune al Sistema informativo dei trapianti.

Tale inserimento deve contestualmente consentire al sistema trapianti (h 24) la verifica della volontà o meno della persona a donare gli organi (h 24) ove ricorrano, per esempio, casi di decessi improvvisi. Da ciò scaturisce la necessità che tali dichiarazioni non siano apposte unicamente sulla carta di identità ma siano contestualmente registrate e gestite attraverso il SIT, che può essere consultato dai centri di coordinamento dei trapianti.

Sembra utile ai fini della norma proposta, rappresentare che ad oggi, dai dati presenti nel SIT, i cittadini che hanno manifestato la propria volontà alla donazione di organi sono circa 1.330.000, di cui circa 115.000 mediante registrazione presso le ASL, e circa 1.200.000 mediante iscrizione all'A.I.D.O. (Associazione Italiana Donazioni di Organi), mentre risultano 9046 persone in lista di attesa.

L'attuazione della medesima è assicurata con le risorse umane, strumentali e finanziarie già a disposizione a legislazione vigente.

**Il comma 1-bis inserito dalla Camera dei deputati prevede che il consenso alla donazione degli organi confluisce nel fascicolo sanitario elettronico; alla disposizione non si ascrivono effetti finanziari.**

#### Art. 44

*(Riconoscimento del servizio prestato presso pubbliche amministrazioni di altri Stati membri e semplificazioni per la certificazione di qualità delle materie prime utilizzate per la produzione di medicinali nonché disposizioni per la classificazione dei farmaci orfani e di eccezionale rilevanza terapeutica)*

**Commi 1 e 2:** la disposizione apporta una modifica all'articolo 5 del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, il quale sancisce che le amministrazioni pubbliche tenute al rispetto del principio di libera circolazione dei lavoratori, di cui agli articoli 39 del Trattato che istituisce la Comunità europea e 7 del regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio, del 15 ottobre 1968, "salve più favorevoli previsioni, valutano, ai fini giuridici ed economici l'esperienza professionale e l'anzianità acquisite da cittadini comunitari nell'esercizio di un'attività analoga a quella considerata rilevante e svolta presso pubbliche amministrazioni di un altro Stato membro, anche in periodi antecedenti all'adesione del medesimo all'Unione europea, o presso organismi dell'Unione europea, secondo condizioni di parità rispetto a quelle maturate nell'ambito dell'ordinamento italiano [...]".

Lo scopo è quello di eliminare la discriminazione indiretta nei confronti dei cittadini degli altri Stati membri.

La stima degli oneri economici derivanti dall'applicazione della norma, ha implicato la quantificazione dei dirigenti medici e veterinari e dei dirigenti sanitari attualmente operanti presso le strutture sanitarie pubbliche del servizio sanitario nazionale, che abbiano in precedenza lavorato in strutture pubbliche di altri Stati dell'Unione europea e che si siano trasferiti in Italia allo scopo di espletare la propria attività professionale presso le strutture sanitarie pubbliche italiane. Infatti, mentre a legislazione vigente l'esperienza professionale espletata negli Stati dell'Unione europea non può cumularsi con quella espletata in Italia, a causa della soluzione di continuità determinatasi in ragione del trasferimento, a seguito della proposta normativa in questione tale esperienza potrà essere utilmente conteggiata ai fini del riconoscimento dei predetti trattamenti economici.

A tal fine, il Ministero della Salute ha chiesto ai Direttori generali degli enti e delle aziende del Servizio sanitario nazionale di procedere all'espletamento di un'attività ricognitiva finalizzata ad acquisire elementi in ordine alla quantificazione dei dirigenti medici e veterinari che presentino caratteristiche tali da poter beneficiare della proposta normativa in esame.

Su un totale di 220 strutture sanitarie interpellate, hanno fornito riscontro 171, di cui 90 Aziende sanitarie locali, 68 Aziende ospedaliere universitarie e 13 Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico. Le aziende che sono interessate dalla modifica normativa risultano essere pari a 66.

In particolare, l'indagine ha inteso rilevare l'incremento presunto di spesa che deriverebbe dall'applicazione della misura normativa in oggetto.

Dalla elaborazione dei dati pervenuti risulta che, allo stato attuale, un numero pari a circa 153 dirigenti, medici e sanitari, presenti le caratteristiche suddette e che, ove si applicasse la norma in esame, si determinerebbe un incremento presunto totale di spesa, per l'anno 2012, di euro 231.266,41, che rappresenta il risultato differenziale tra l'ammontare delle indennità attualmente spettanti, sulla base della legislazione vigente, ai soggetti interessati, e quella che deriverebbe dall'applicazione della norma in esame. Dalla rilevazione effettuata si è inoltre stimato un ammontare di circa euro 2.396.290,07, quale importo complessivo da corrispondere

eventualmente a titolo di emolumenti arretrati, nel caso di conteggio dell'anzianità progressa sulla base della norma in esame.

Utilizzando un fattore moltiplicativo pari ad 1,28 - assumendo cioè che nel resto degli enti che non hanno fornito risposta sussista una situazione se non equivalente, quantomeno analoga - avremo i seguenti dati:

- Numero di dirigenti coinvolti: 161
- Differenziale annuale sulle indennità corrisposte: 296.021,00
- **Arretrati : 3.067.251,29**

Pertanto, la norma è stata volutamente circoscritta al solo ambito sanitario, anche per ordini di valutazione tecnica contabile, posto che, per esempio, il Fondo sanitario nazionale non può pagare altri che il personale del comparto di riferimento.

Il fondo ex articolo 5 della legge n. 183 del 1987, è dotato della capienza necessaria a far fronte agli oneri di cui sopra. Si fa presente peraltro - poiché la norma, investendo diritti soggettivi, non potrebbe essere configurata con l'inserimento di un tetto di spesa - che tale capienza è assicurata anche nell'ipotesi in cui i valori dovessero discostarsi da quelli stimati (peraltro in maniera prudenziale).

**Commi 3 e 4:** i commi in oggetto sono di carattere ordinamentale, necessitati dal predisporre l'operatività delle norme de qua, superando il limite del luglio 2013 previsto dall'art. 54, d.lgs. 219/06, che non potrà essere rispettato poiché non sono ancora entrate in vigore le leggi europea 2013 e di delegazione europea 2013.

Alla norma, in quanto riprodotte il vecchio dettato, ad esclusione del termine, non si ascrivono effetti finanziari.

**Commi 4-bis e 4-ter:** i commi in oggetto recano disposizioni di natura ordinamentale e pertanto non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. In particolare si tratta di disposizioni di semplificazione relative ad aspetti procedurali riguardanti le categorie dei farmaci orfani o di eccezionale rilevanza terapeutica.

**Comma 4-quater:** viene disposto il posticipo del termine entro cui gli esercenti le professioni sanitarie, sono obbligati a stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale.

La norma ha carattere ordinamentale, pertanto non determina effetti per la finanza pubblica

#### **Art. 45**

*(Omologazioni delle macchine agricole)*

La norma estende ad altri soggetti, diversi dal Dipartimento per i trasporti terrestri, la competenza alla omologazione delle macchine agricole consentendo da un lato, il recupero dei diritti e delle imposte che verrebbero versati allo Stato italiano, dall'altro alle aziende italiane costruttrici di conseguire risparmi sulle spese tecniche delle omologazioni.

Dalla disposizione non derivano effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.

#### **Art. 45-bis.**

*(Abilitazione all'uso di macchine agricole)*

La disposizione apporta modifiche di carattere ordinamentale al decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 in materia di abilitazione all'uso di macchine agricole. Non si ascrivono effetti finanziari.

**Art. 46**  
*(EXPO Milano 2015)*

**Comma 1:** la disposizione è volta a permettere agli enti locali coinvolti nell'organizzazione e nella partecipazione agli eventi in Italia e nel mondo, connessi alla realizzazione dell'EXPO, di svolgere tali attività senza incorrere, per lo stretto limite temporale richiesto dall'evento, in limitazioni straordinarie che impediscano l'utilizzo delle risorse destinate alle spese connesse.

In particolare, tale norma, con riguardo alle somme destinate alle spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, nonché alle spese per missioni, anche all'estero, consentirebbe una maggiore flessibilità in relazione allo stanziamento disponibile sul pertinente capitolo di bilancio, prevedendo la non applicazione agli enti locali coinvolti nell'evento dell'articolo 6, commi 8 e 12, del decreto legge 31 maggio 2010, n.78, convertito con modificazioni in legge dall'articolo 1, comma 1, legge 30 luglio 2010 n.122.

Alla disposizione non si ascrivono effetti finanziari negativi in quanto i risparmi di spesa ascrivibili alla formulazione originaria della disposizione non erano stati scontati nei tendenziali.

**Comma 1-ter:** si prevede l'obbligo per il comune di Milano e gli altri enti coinvolti nella realizzazione dell'evento Expo 2015 di pubblicare sui propri siti ufficiali le spese sostenute per l'organizzazione dell'evento. Alla disposizione non si ascrivono effetti finanziari, in quanto tale onere è esperibile dagli enti interessati con le risorse disponibili a legislazione vigente.

**Art. 46-bis**  
*(Rifinanziamento della legge n. 499 del 1999)*

Si autorizza la spesa di cinque milioni di euro per gli anni 2013 e 2014 a favore del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, al fine di favorire il rilancio del settore agricolo e di assicurare la realizzazione delle iniziative in campo agroalimentare connesse all'evento Expo Milano 2015.

La disposizione trova copertura nell'ambito di quanto previsto dall'art. 61.

**Art. 47**  
*(Modifiche alla legge 27 dicembre 2002, n. 289)*

La norma modifica l'art. 90 "Disposizioni per l'attività sportiva dilettantistica" della legge 289/2002.

Con riferimento alla modifica di cui alla lettera a), si tratta di un mero adeguamento per attualizzare il riferimento all'autorità competente ad adottare i criteri in base ai quali dovrà essere gestito il Fondo di Garanzia per i mutui relativi alla costruzione, all'ampliamento, all'attrezzatura, al miglioramento o all'acquisto di impianti sportivi, istituito presso l'Istituto di credito sportivo (vigilato dall'Autorità di Governo con la delega allo Sport), ai sensi dell'articolo 90, comma 13, della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, come modificato dall'articolo 64, comma 3-ter, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, nel testo integrato dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 134.

Il riferimento al "Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport" è stato introdotto con il citato art. 64, comma 3-ter, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, nel testo integrato dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 134, quando la delega allo Sport era attribuita proprio alla predetta autorità di governo.

Ora, con l'insediamento del nuovo Governo in data 28 aprile 2013, la delega allo Sport è stata conferita alla Ministra per le pari opportunità, lo sport e le politiche giovanili mentre non esiste più un'autorità di governo analoga a quella che aveva, nel precedente esecutivo, la delega congiunta con riferimento agli affari regionali, al turismo e allo sport.

Anche per evitare, per il futuro (nel caso si vogliano aggiornare o modificare i criteri di gestione del Fondo), è preferibile quindi optare per la dizione generica "Presidente del Consiglio dei Ministri o dall'Autorità di Governo con la delega allo Sport, ove nominata," nel caso in cui la delega allo sport sia poi attribuita ad autorità diverse.

Alla lettera b), si prevede l'abrogazione espressa dell'articolo 90, comma 15, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Tale abrogazione si rende opportuna attesa la sua incompatibilità con i commi 12 e 13 del medesimo articolo, così come modificati dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.

**Dalla disposizione non derivano effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.**

#### **Art. 47-bis**

*(Misure per garantire la piena funzionalità e semplificare l'attività della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi).*

La disposizione introduce delle modificazioni all'art. 27 della legge 7 agosto 1990 n. 241 in materia di numero dei componenti della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi (che viene ridotto da dodici a dieci membri) e relative modalità di funzionamento. La disposizione è di natura ordinamentale e non comporta oneri a carico della finanza pubblica.

#### **Art. 48**

*(Modifiche al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66)*

La norma prevede la possibilità che il Ministero della difesa, nell'ambito di accordi di cooperazione o di reciproca assistenza tecnico-militare siglati con gli altri Stati, svolga attività contrattuale per l'acquisto da parte dei citati Stati di materiali di armamento prodotti dall'industria nazionale ovvero fornisca il necessario supporto tecnico-amministrativo. Si prevede, altresì, che nei medesimi accordi possa essere contemplata la cessione di sistemi d'arma, mezzi ed equipaggiamenti in uso alle Forze Armate che risultino in esubero ovvero obsoleti. I proventi derivanti dalle citate attività sono versati in entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati ai fondi di cui all'articolo 619 del codice dell'ordinamento militare.

**Dalle disposizioni non derivano effetti negativi per i saldi di finanza pubblica.**

#### **Art. 49**

*(Proroga e differimento termini in materia di spending review)*

Comma 01: si dispone al 31 dicembre 2013 il termine entro cui regioni ed enti locali hanno facoltà di recedere da contratti di locazione in corso. Alla disposizione non si ascrivono effetti negativi per la finanza pubblica.

Commi 1 e 2: la disposizione, alla lettera a) del comma 1, prevede il differimento dal 30 giugno 2013 al 31 dicembre 2013 del termine, di cui all'art. 4, comma 1 del DL 95/2012 "Riduzione di spese, messa in liquidazione e privatizzazione di società pubbliche" entro il quale le amministrazioni pubbliche sono tenute ad alienare le partecipazioni in società controllate strumentali, che presentino un fatturato da prestazione di servizi a favore di P.A. superiore al 90% del fatturato totale.

Prevede inoltre, alla lettera b), il differimento dal 1° gennaio 2014 al 1° luglio 2014 del termine della per l'assegnazione del servizio quinquennale alla società ceduta, di cui al comma 2 del citato art. 4.

Il comma 2 infine è volto a prorogare al 31 dicembre 2013 il termine di cui all'articolo 9, comma 4 del suddetto DL riguardante la soppressione degli enti, organismi e agenzie dipendenti dalle regioni e dagli enti locali non oggetto di riordino, con conseguente salvezza degli atti nel frattempo adottati. Alla norma non si ascrivono effetti negativi per la finanza pubblica considerato che alla disposizione che si proroga (art. 4 del decreto-legge n. 95/2012) non sono stati associati effetti sui saldi di finanza pubblica.

**Comma 1-bis:** si introduce una disposizione di interpretazione autentica dell'art. 5, comma 2, del decreto-legge 2012 n. 95, in forza della quale le relative disposizioni non si applicano alle società quotate e loro controllate. Il contenuto interpretativo della norma risponde all'esigenza di escludere dalla disciplina pubblicistica le società quotate e le loro controllate, in quanto pienamente operanti in regime di mercato e, pertanto, assoggettate in via tendenzialmente esclusiva alla regolamentazione del codice civile. La disposizione non comporta effetti negativi per la finanza pubblica.

**Comma 2-bis:** Sostituisce la fonte dei dati da adottare per il calcolo della spesa farmaceutica ospedaliera, prevedendo l'utilizzo di informazioni di maggior dettaglio riferite alle singole confezioni di medicinali, ai fini dell'eventuale applicazione del cosiddetto meccanismo del pay-back. Non si ascrivono effetti finanziari in quanto, trattandosi dello stesso aggregato di spesa, il valore finanziario delle due fonti di dati è analogo.

#### Art. 49-bis

*(Misure per il rafforzamento della spending review)*

**Comma 1** Prevede l'istituzione di un Comitato interministeriale per il riordino della spesa pubblica. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**Commi 2, 3 e 4** Le disposizioni prevede la nomina, con D.P.C.M. su proposta del Ministero dell'economia e delle finanze, del Commissario straordinario stabilendo la durata dell'incarico e il limite massimo di trattamento economico da corrispondere ai sensi dell'art. 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

A fronte di un limite di spesa di 300.000 euro, considerata l'incidenza degli oneri riflessi a carico dello Stato, il trattamento da corrispondere al Commissario è di circa 216.000 euro annui, inferiore, quindi, al suindicato limite fissato dal citato art. 23-ter, che si attesta, per l'anno 2013, ad euro 302.000. Conseguentemente, l'onere complessivo ammonta a 300.000 euro annui compresi gli oneri a carico dello Stato.

**Comma 5** Il Commissario nell'esercizio delle sue funzioni ha il potere di chiedere informazioni e documenti alle singole amministrazioni, alle società controllate direttamente o indirettamente da amministrazioni pubbliche che non emettono strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati. In particolare, viene attribuito al Commissario il potere di disporre ispezioni, utilizzando allo scopo le strutture dell'Ispettorato presso il Dipartimento delle funzione pubblica e del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

Gli adempimenti posti a carico delle amministrazioni dal comma in esame rientrano, comunque, nelle attività istituzionali di valutazione e controllo già previste a legislazione vigente.

**Comma 6** Si tratta di disposizione ordinamentale che non determina riflessi finanziari.

Comma 8 La disposizione prevede che agli oneri derivanti dal comma 4, lettera b) indennità del Commissario straordinario, nel limite massimo prudenziale di 150.000 euro per l'anno 2013, di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 e 200.000 per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 che presenta sufficienti disponibilità.

**Art. 49-ter**

*(Semplificazioni per i contratti pubblici)*

Trattasi di disposizione di carattere ordinamentale; la stessa non comporta effetti negativi per la finanza pubblica.

**Art. 49-quater**

*(Anticipazione di liquidità in favore dell'Associazione italiana della Croce Rossa)*

La norma dispone un'anticipazione di liquidità in favore dell'Associazione italiana della Croce Rossa, nel limite massimo di 150 milioni di euro per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012, a valere sulla sezione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, destinata ad assicurare la liquidità dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti del Servizio sanitario nazionale.

La disposizione è complessivamente neutrale sotto il profilo degli effetti sui saldi di finanza pubblica, in quanto l'erogazione dell'anticipazione di liquidità è condizionata alla predisposizione, da parte dell'ente, di misure idonee e congrue di copertura annuale del rimborso dell'anticipazione stessa, maggiorata degli interessi. Inoltre, il relativo tasso di interesse a carico dell'ente è pari al rendimento di mercato dei buoni poliennali del tesoro a cinque anni in corso di emissione, già previsto per gli interessi attivi per il bilancio dello Stato, ai fini del rimborso delle somme anticipate dagli enti interessati a valere sulle risorse del fondo di cui al richiamato art. 1, comma 10, del decreto-legge n. 35 del 2013.

Infine, è previsto che, attraverso apposito contratto con il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro, siano previste, qualora l'ente non adempia nei termini stabiliti al versamento delle rate dovute, modalità di recupero delle medesime somme da parte del Ministero dell'economia nonché l'applicazione di interessi moratori.

**Art. 50**

*(Abrogazione della responsabilità fiscale negli appalti)*

La disposizione interviene all'articolo 35, comma 28 del Dl n. 223/2006 concernente la responsabilità fiscale nell'ambito degli appalti.

In particolare la nuova norma prevede che la responsabilità solidale è esclusa nel caso in cui l'appaltatore verifichi la corretta esecuzione, da parte del subappaltatore, del versamento all'erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, tramite l'acquisizione, presso uno degli uffici provinciali dell'Agenzia delle entrate, del Documento unico di regolarità tributaria (DURT) relativo alla posizione del subappaltatore stesso.

Al riguardo, si evidenzia che data la natura procedurale della disposizione, si stima che alla stessa non sono ascrivibili effetti finanziari.

**Art. 50-bis**

*(Semplificazione delle comunicazioni telematiche all'Agenzia delle entrate per i soggetti titolari di partita IVA)*

La disposizione prevede che dal 1° gennaio 2015, i soggetti titolari di partita Iva possano comunicare in via telematica all'Agenzia delle Entrate i dati analitici delle fatture di acquisto per cessioni di beni e servizi, nonché quelli relativi alle operazioni effettuate e non soggette a fatturazione. Alla disposizione non si ascrivono effetti.

**Art. 51**

*(Soppressione dell'obbligo di presentazione mensile del Modello 770)*

La disposizione abroga l'art. 44-bis del D.L. n. 269/2003, facendo venir meno l'obbligo di comunicazione mensile in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, dei dati retributivi e delle informazioni necessarie per il calcolo delle ritenute fiscali e dei relativi conguagli, per il calcolo dei contributi, per la rilevazione della misura della retribuzione e dei versamenti eseguiti, per l'implementazione delle posizioni assicurative individuali e per l'erogazione delle prestazioni, mediante una dichiarazione mensile da presentare entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento.

Considerato il carattere semplificativo della disposizione in esame, si stima che la stessa non determini effetti finanziari.

**Articolo 51-bis**

*(Ampliamento dell'assistenza fiscale)*

La disposizione prevede che, per i soggetti titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati che non hanno un sostituto d'imposta che possa effettuare il conguaglio, possono fruire dell'assistenza fiscale da parte dei CAF-dipendenti e dei professionisti abilitati.

Per quanto riguarda le modalità operative, è previsto che, nel caso in cui dalla dichiarazione emerga un debito di imposta, il soggetto che presta l'assistenza fiscale trasmette telematicamente la delega di versamento utilizzando i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle entrate ovvero, consegna la delega di versamento compilata al contribuente che effettua il pagamento con le modalità indicate dell'articolo 19 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Per quanto riguarda i rimborsi, è previsto che gli stessi siano effettuati dall'amministrazione finanziaria a seguito della ricezione del risultato finale, con procedura accelerata, anche prima dei controlli automatizzati delle dichiarazioni, di cui all'art. 36-bis del DPR n. 600 del 1973.

La norma, decorre in via ordinaria dall'anno 2014 con riferimento alle dichiarazioni relative al periodo d'imposta 2013.

Per i soli soggetti che hanno cessato il rapporto di lavoro senza trovare un nuovo impiego e per i quali emerge, per l'anno 2012, un complessivo credito d'imposta, è prevista la possibilità di presentare anche nel 2013 il modello 730, in modo da ottenere in tempi rapidi il rimborso delle imposte, senza attendere l'esito della liquidazione automatizzata della dichiarazione.

Le disposizioni in esame, pertanto consentono anche ai soggetti privi di sostituto d'imposta di poter ricevere l'eventuale rimborso delle imposte dirette in tempi ridotti, agevolando quei soggetti che versano in situazioni di evidente difficoltà economica.

Dal punto di vista strettamente finanziario si evidenzia che la disposizione non comporta sostanziali effetti, in considerazione del fatto che i rimborsi in esame saranno soddisfatti,

considerata anche l'entità non significativa delle somme in questione, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di Bilancio.

## Art. 52

### *(Disposizioni per la riscossione mediante ruolo)*

Con la disposizione in esame si apportano modifiche all'impianto normativo recato dal DPR 29 settembre 1973, n.602, in materia di riscossione coattiva a mezzo ruolo. In particolare la disposizione interviene tra l'altro in merito alla rateazione, in materia di pignoramento dei beni strumentali nonché degli emolumenti retributivi e pensionistici accreditati sul conto corrente bancario/postale ed in materia di espropriazione immobiliare.

In particolare:

- la lettera a) apporta modifiche all'articolo 19, prevedendo un aumento della rateazione fino a 120 rate mensili, nel caso di comprovate e gravi situazioni economiche del debitore, e che la decadenza dal beneficio della rateazione stessa, con esigibilità immediata del credito in unica soluzione e l'impossibilità di fruire di una nuova dilazione sul carico, conseguano, non più al mancato pagamento di due rate consecutive, bensì al mancato pagamento di un massimo di 8 rate nel corso della rateazione stessa. La norma in commento costituisce una valvola di sicurezza in quelle ipotesi nelle quali il debitore risulta assolutamente impossibilitato a onorare un piano di rientro rateale in 72 rate. In mancanza della stessa, pertanto, l'unica conseguenza ipotizzabile sarebbe costituita dalla decadenza dello stesso debitore dall'agevolazione e da una ripresa, nei suoi confronti, dell'attività di esecuzione forzata. Quest'ultima, però, stante la situazione di estrema criticità in cui, evidentemente, si trova a versare il debitore richiedente, risulterebbe di efficacia assolutamente incerta e, comunque, anche nei casi residuali di patrimoni capienti, di unga realizzabilità. Di contro, il differimento della dilazione assicura un costante flusso di cassa. Pertanto, tali misure sono potenzialmente suscettibili di determinare effetti positivi in termini di entrate, andando incontro alle esigenze dei contribuenti che, in ragione del calo del reddito disponibile per effetto dell'attuale congiuntura negativa, si trovino ad avere, nell'arco temporale di riferimento, più di una volta, problemi di liquidità in prossimità dello scadere della rata concordata.
- la lettera b) introduce due nuovi commi all'articolo 52 del DPR 602/1973 in materia di procedura di vendita all'incanto.
- Per consentire, poi, al debitore di disporre di un congruo termine per esercitare concretamente la facoltà di vendita in proprio, si prevede, alla successiva lettera c) di prolungare il termine di efficacia del pignoramento (da 120 a 200 giorni).
- la lettera d) interviene in materia di pignoramento dei beni strumentali, prevedendo l'estensione delle limitazioni stabilite dal codice di procedura civile alla pignorabilità dei beni strumentali utilizzati da imprenditori ditte individuali, anche in presenza di imprese che abbiano forma giuridica di società e nei casi di prevalenza del capitale sul lavoro.
- con la lettera e) viene apportata una modifica all'articolo 72-bis, stabilendo che l'ordine rivolto al terzo pignorato di pagare il credito direttamente all'agente della riscossione debba essere ottemperato nel termine di 60 giorni, anziché di quindici. Ciò, al fine di consentire al debitore che abbia fondate ragioni da opporre all'iniziativa di riscossione avviata, di attivare, in tempi consoni, le tutele del caso, evitando che, nelle more, il terzo disponga l'accredito delle somme pignorate;
- alla lettera f) è stato inserito un terzo comma all'articolo 72-ter del DPR 602/1973, che disciplina i limiti di pignorabilità degli emolumenti retributivi e pensionistici superiori a 1.000 euro depositati sui conti correnti in presenza dell'esecuzione esattoriale, con cui è stato stabilito che, in presenza di somme dovute a favore di un terzo gli obblighi di legge

che gravano sullo stesso non possano ricomprendere l'ultimo emolumento accreditato su tale conto, che resta, pertanto, nella piena disponibilità del correntista.

- con le successive lettere g, h, i, j e k si interviene in materia di procedura di espropriazione immobiliare.

**Alle disposizioni in esame non si ascrivono effetti finanziari.**

**Le nuove disposizioni introdotte dalla Camera dei deputati sono di carattere ordinamentale e non determinano effetti per la finanza pubblica: in particolare trattasi della lettera m-bis) del comma 1, concernente le procedure di iscrizione del fermo di beni mobili registrati, ed il comma 3-bis relativo alla presentazione alle Camere di una relazione del Governo sugli effetti delle misure dell'articolo.**

#### **Art. 53**

*(Disposizioni per la gestione delle entrate tributarie o patrimoniali, dei comuni e delle società da essi partecipate)*

La disposizione in esame è stata introdotta allo scopo di evitare che le entrate di natura diversa restino ingiustificatamente escluse da tale differimento ed al fine di favorire la complessiva rivisitazione del quadro normativo afferente alla gestione e riscossione delle entrate degli stessi comuni, consentendo, in pari tempo, anche l'istituzione di un Consorzio che possa occuparsi, per loro conto, di tali attività, avvalendosi, in fase di riscossione, del supporto delle società del Gruppo Equitalia.

Infatti, l'articolo 10, comma 2-ter del decreto legge 8 aprile 2013, n.35, aveva disposto che a decorrere dal 30 giugno 2013, le società del Gruppo Equitalia avrebbero cessato di effettuare la riscossione spontanea e coattiva delle entrate tributarie o patrimoniali dei comuni e delle società da essi partecipate; tale termine viene differito, espressamente per i soli tributi, al 31 dicembre 2013.

**Alle disposizioni in esame non si ascrivono effetti finanziari.**

#### **Art. 54**

*(Fabbisogni standard: disponibilità dei questionari di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216)*

La disposizione stabilisce che i questionari di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, devono essere resi disponibili sul sito internet della Soluzioni per il Sistema Economico - SOSE s.p.a.

La notizia di tale pubblicazione deve essere resa pubblica con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione del suddetto provvedimento decorre il termine di sessanta giorni previsto dalla medesima lettera c).

Considerato il tenore procedurale della disposizione in esame, **alla stessa non si ascrivono effetti finanziari.**

**Comma 1-bis:** si dispongono procedure per lo svolgimento del servizio di tesoreria nei confronti degli Enti locali. La disposizione concerne aspetti prettamente organizzativi relativi al rapporto tra l'Ente e il proprio tesoriere e non comporta effetti sui saldi di finanza pubblica.

#### **Art. 54-bis**

*(Modifiche alla legge 6 novembre 2012, n. 190)*

La norma introduce modifiche all'art. 1 della legge n. 190/2012 disponendo che la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche esprime pareri facoltativi agli organi dello Stato e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri -

Dipartimento della funzione pubblica - sulle direttive adottate per assicurare l'uniforme applicazione della legge in esame ed in materia di conformità di atti e comportamenti dei funzionari pubblici alla legge, ai codici di comportamento e ai contratti, collettivi e individuali, regolanti il rapporto di lavoro pubblico.  
Considerato il tenore procedurale della disposizione in esame, alla stessa non si ascrivono effetti finanziari.

**Art. 54-ter**

(Modifiche al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39)

La norma dispone modifiche al d.lgs. 39/2013 concernente la vigilanza dell'Autorità nazionale anticorruzione. Si dispone che l'Autorità nazionale anticorruzione, a seguito di segnalazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica - o d'ufficio, può sospendere la procedura di conferimento dell'incarico con un proprio provvedimento.  
Norma di carattere procedurale. Non comporta effetti finanziari.

**Art 55**

*(Norma interpretativa in materia di rimborsi IVA alle agenzie di viaggio)*

La norma elimina i dubbi interpretativi in ordine alla spettanza o meno del rimborso per i tour operator esteri. In particolare, stabilisce che l'imposta sul valore aggiunto non è rimborsabile nei confronti delle agenzie di viaggio stabilite fuori dell'Unione europea, fatti salvi gli eventuali rimborsi effettuati sino alla data di entrata in vigore della norma proposta.  
Viene precisato, altresì, che non si dà luogo alla restituzione delle somme che, eventualmente, siano state in un primo tempo rimborsate alle agenzie di viaggio e successivamente recuperate.  
Al riguardo, si stima un effetto positivo pari a 12 milioni di euro su base annua corrispondente all'ammontare dei rimborsi che attualmente, a causa del predetto dubbio interpretativo, vengono erogati.  
Pertanto, considerando prudenzialmente un effetto ridotto (circa il 20%) per il 2013, si stimano i seguenti effetti finanziari:

2013	2014	2015
+2,4	+12,0	+12,0

**Art. 56**

*(Proroga termine di versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie)*

La disposizione interviene all'articolo 1, comma 497 della legge n. 228/2012 in materia di imposta sulle transazioni finanziarie, rinviando il termine di decorrenza di applicazione dell'imposta per le operazioni di cui al comma 492 (negoziazioni su derivati) e per quelle di cui al comma 495 (negoziazioni ad alta frequenza) relative ai derivati dal 1° luglio al 1° settembre 2013.  
Sono anche rinviati i termini entro i quali provvedere al primo versamento dell'imposta per i trasferimenti di proprietà di cui al comma 491 e per gli ordini di cui al comma 495 relativi ai predetti trasferimenti di cui al comma 491, effettuati fino al 30 settembre 2013; il termine entro il quale effettuare il versamento è fissato al 16 ottobre 2013. Per quanto riguarda, invece, le operazioni di cui al comma 492 e per gli ordini di cui al comma 495 su strumenti finanziari derivati e valori mobiliari effettuati nel mese di settembre del 2013, il versamento dell'imposta deve essere effettuato entro il 16 ottobre 2013.

Con specifico riferimento ai versamenti dovuti dalla Società di gestione accentrata il termine per il versamento dell'imposta per i trasferimenti effettuati entro il 30 settembre 2013 è ulteriormente procrastinato di un mese e, pertanto, è stabilito al 16 novembre 2013.

Per quanto riguarda il rinvio del termine di versamento per i trasferimenti di cui al comma 491 e per gli ordini di cui al comma 495 relativi ai predetti trasferimenti di cui al comma 491 nonché il rinvio dei versamenti dovuti dalla Società di gestione accentrata, si evidenzia che essi non comportano effetti in considerazione del fatto che il gettito è in ogni caso garantito nella stessa annualità.

Relativamente allo spostamento della decorrenza di applicazione dell'imposta dal 1° luglio al 1° settembre 2013 per le transazioni su derivati e per le negoziazioni ad alta frequenza sugli stessi, si stimano i seguenti effetti negativi sul gettito, sulla base di quanto valutato in sede di relazione tecnica al provvedimento originario:

2013	2014	2015
-6,75	0	0

in milioni di euro

A tali effetti vanno aggiunti oneri per 6,1 milioni di euro dovuti alla maggiore spesa per interessi relativa allo slittamento del gettito di circa 640 milioni di euro per 80 giorni medi.

Pertanto, la disposizione comporta oneri complessivi pari a 12,85 milioni di euro nel 2013, alla cui copertura si provvede ai sensi dell'articolo 61.

#### Art. 56-bis

*(Semplificazione delle procedure in materia di trasferimenti di immobili agli enti territoriali)*

La norma in rassegna contempla procedure semplificate per il trasferimento in proprietà, a titolo non oneroso, a Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni dei beni immobili di cui all'articolo 5, commi 1, lettera e), e 4, del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85 (cosiddetto "federalismo demaniale") - rispettivamente, immobili del patrimonio disponibile dello Stato e beni in uso al Ministero della Difesa - siti nel proprio territorio.

Le disposizioni previste non comportano effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.

La neutralità finanziaria dell'articolo in parola risulta assicurata, in ossequio alle prescrizioni dell'articolo 28 (*Salvaguardia finanziaria*), comma 4, della legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione):

- dal meccanismo compensativo contemplato al comma 7, per cui, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, le risorse a qualsiasi titolo spettanti alle Regioni e agli enti locali che acquisiscono in proprietà beni immobili utilizzati a titolo oneroso sono ridotte in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento;
- dalle previsioni recate dal successivo comma 10, in base al quale, alle risorse nette derivanti a ciascun ente territoriale dall'alienazione degli immobili trasferiti ovvero dalla cessione di quote di fondi immobiliari cui i medesimi immobili siano conferiti, si applicano le disposizioni dell'articolo 9, comma 5, del medesimo decreto legislativo n. 85 del 2010, che ne prescrivono la destinazione (riduzione del debito dell'ente ovvero, in assenza, spese di investimento) e la ripartizione (settantacinque per cento all'ente territoriale e venticinque per cento al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato).

#### Art. 57

*(Interventi straordinari a favore della ricerca per lo sviluppo del Paese)*

Il comma 1 prevede, in linea con gli obiettivi previsti dal decreto-legge n. 179 del 2013, una serie di interventi diretti allo sviluppo del sistema paese all'interno delle possibili azioni di intervento di competenza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. In particolare sono previste misure per la:

a) valorizzazione dei talenti attraverso:

- sostegno a progetti di ricerca industriale da parte di *start up* innovative, esistenti da meno di sei anni ma anche non ancora esistenti e che si impegnano a nascere grazie a queste opportunità;
- sostegno a idee di ricerca di ricercatori e dottori di ricerca universitari che abbiano l'obiettivo di creare *spin off* universitari;
- sostegno a progetti di *social innovation* orientati al mercato e alla soluzione di problematiche sociali;
- sostegno allo sviluppo di capitale di rischio e *crowdfunding* per il potenziamento finanziario delle *start up* e degli *spin off*;
- potenziamento della didattica e della alta formazione universitaria verso l'educazione alla imprenditorialità, rafforzando un rapporto con le imprese per borse di studio post-doc e dottorati industriali;
- supporto e incentivazione dei ricercatori che risultino vincitori di *grant* europei;
- **sostegno in favore di progetti di ricerca in campo umanistico, artistico e musicale, con particolare riferimento alla digitalizzazione e messa on line dei relativi progetti.**

b) potenziamento delle capacità di ricerca dei soggetti pubblici. In tale ambito appare utile pensare al lancio su scala nazionale di un programma di potenziamento infrastrutturale delle università e degli enti pubblici di ricerca in analogia con quanto fatto con il PON ricerca nelle sole 4 regioni obiettivo convergenza. Il potenziamento dovrà comunque non essere fine a se stesso, ma orientato alle ricadute di mercato, all'attrazione del rapporto con le imprese, in particolar modo le piccole e medie imprese che in questo momento lamentano un deficit nella capacità di fare ricerca, alla nascita di *spin off* e alla partecipazione alle grandi reti infrastrutturali europee nell'ottica di *Horizon 2020*;

c) sostegno agli investimenti in ricerca delle imprese, sia grandi che piccole e medie, anche attraverso la valorizzazione della connotazione internazionale delle stesse;

d) lancio di grandi programmi di partenariato pubblico privato. In analogia con quanto previsto da *Horizon 2020*, è inoltre ipotizzabile il lancio di bandi competitivi per il sostegno a grandi progetti/programmi a medio-lungo termine condotti in partenariato tra imprese e mondo pubblico della ricerca, con l'obiettivo di affrontare le grandi sfide sociali contemporanee, cui può aggiungersi anche l'obiettivo di una specializzazione intelligente dei comparti economico-industriali di punta del nostro Paese (beni culturali, agroalimentare, moda e design, calzaturiero, biotech, meccanica avanzata ecc.);

e) rifinanziamento della ricerca fondamentale delle università e degli enti pubblici di ricerca. Negli ultimi due anni a causa di successivi tagli il finanziamento alla ricerca pubblica di base (PRIN e FIR) è stato drasticamente ridotto causando notevole malcontento soprattutto nel mondo universitario. Un rifinanziamento dello stesso potrebbe essere investito soprattutto sul FIR a sostegno dei giovani ricercatori.

Per le finalità della norma è utilizzata la quota destinata a contributi a fondo perduto del FAR.

Gli interventi a sostegno della ricerca industriale/applicata, di competenza del Ministero, gravano sul Fondo per le Agevolazioni alla Ricerca (FAR) (ora con DM 115/2013 inglobato nel FIRSI), per la parte di "Credito Agevolato (CA)" quale fondo di rotazione, sul conto di tesoreria (C.to 3001) tenuto presso la Banca d'Italia. Sul Fondo sono presenti anche stanziamenti per il Contributo alla spesa (CS).

Il rapporto tra le disponibilità, negli ultimi cinque anni (fino al 2011, anno dell'ultimo rifinanziamento del CS) è stato pari al 12% per il CS e all'88% per il CA, con costante allargamento

della forbice percentuale a discapito del contributo nella spesa.

La quota interessi percepiti, a seguito della concessioni di mutui/prestiti, negli ultimi dieci anni e fino al 2012, è pari a circa 72 meuro. Tale montante ha costituito così un'alimentazione "esterna" (costo del prestito a carico delle imprese beneficiarie dei prestiti) diversa da quella iniziale a carico del bilancio dello Stato.

La grave crisi economica di questi ultimi anni ha posto le imprese in grandi difficoltà ad accettare il finanziamento di progetti di ricerca solo sotto la forma di mutui/prestiti, anche se a condizioni particolarmente favorevoli sia rispetto al tempo di restituzione (piano di ammortamento in dieci anni) sia rispetto al tasso molto agevolato accordato (0,5%).

Questa grave situazione socio-economica sta rendendo molto complesso il sostegno agli interventi a favore della ricerca e in alcuni casi anche difficile l'inutilizzazione delle risorse a disposizione.

È importante anche evidenziare che l'intervento normativo proposto mira, inoltre, a risolvere la mancanza di risorse anche per gli altri interventi di competenza del Ministero, oltre quelli di ricerca industriale/applicata.

Le risorse disponibili sul Fondo FAR assommano alla data ad euro 100 milioni, di cui circa il 12% destinato ai contributi alla spesa e l'88% al credito agevolato. La norma in esame si limita a dare una diversa finalizzazione alle somme presenti a titolo di contributo alla spesa, naturalmente nel limite di quelle disponibili e quindi di quelle che non siano già gravate da obbligazioni giuridicamente perfezionate.

**L'introduzione della norma in esame non può dunque comportare nuovi o maggiori oneri.**

#### **Art. 58**

*(Disposizioni urgenti per lo sviluppo del sistema universitario e degli enti di ricerca)*

**Commi da 1 a 2:** la norma incrementa le facoltà assunzionali delle Università e degli Enti di Ricerca per l'anno 2014, dal 20% al 50%, rispetto alle unità e alla spesa corrispondente al personale cessato nell'anno precedente.

La stima dei conseguenti maggiori oneri di personale, è pari ad euro 49,8 milioni lordo Stato a regime dall'anno 2015 è stata effettuata sulla base di un tasso di cessazione al 2,5% nell'anno 2013, sia per le Università che per gli Enti di ricerca, e tenendo conto della spesa media per il personale dei relativi comparti come risultante dal Conto Annuale. La stima per l'onere a regime per ciascun comparto è pari a:

- euro 42.692.963 per le Università;
- euro 7.089.345 per gli Enti di Ricerca.

**Supponendo che nel 2014, le assunzioni siano equidistribuite nel corso dell'anno il relativo onere di tale anno viene computato nella misura del 50% di quello a regime.**

All'onere di regime, pari a complessivi 49,8 milioni a partire dal 2015, corrisponde un effetto negativo sull'indebitamento netto pari ad euro 25,7 milioni.

Il maggior onere come sopra determinato, è coperto, ai sensi dei commi da 4 a 6, mediante una riduzione delle spese per l'esternalizzazione dei servizi di pulizia ed altri servizi ausiliari presso le scuole.

**Comma 3:** la norma proposta è di carattere ordinamentale e dunque priva di effetti sulle finanze pubbliche.

**Commi da 4 a 6:** dal combinato disposto dell'art. 4 del D.P.R. n. 119/2009 e dell'art. 31, comma 4, del d.l. n. 44/2001 discende che le scuole statali possono provvedere all'acquisto di servizi esternalizzati solo e unicamente nei casi in cui alle stesse non sia assegnato tutto il personale collaboratore scolastico ordinariamente spettante, perché sono stati operati accantonamenti sui posti di organico di diritto.

Nel corrente anno scolastico 2012/2013 sono accantonati 11.851 posti di collaboratore scolastico.

Lo stipendio annuale lordo Stato di un collaboratore scolastico supplente è pari ad euro 23.581,37 lordo Stato compresa l'indennità di vacanza contrattuale. Quindi la spesa massima per i contratti di esternalizzazione dei servizi di pulizia ed altri servizi ausiliari sarà pari a  $11.851 \times 23.581,37 =$  euro 280 milioni l'anno. La spesa attuale è pari ad euro 390 milioni l'anno.

Rispetto alla somma disponibile a legislazione vigente ed iscritta nello stato di previsione del MIUR, pari a 390 milioni di euro, il limite di spesa per i predetti servizi viene fissato in euro 280,2 milioni l'anno, con una differenza prevista di circa 110 milioni, sia in termini di saldo netto da finanziare che di indebitamento netto.

Detta riduzione di spesa non comporterà alcuna riduzione dei servizi acquistati dalle scuole, grazie al fatto che la stipulanda convenzione Consip prevede una base d'asta già definita, al netto dei servizi di competenza degli E.F.L.L., in misura pari al costo che si sosterebbe per assumere 11.851 collaboratori scolastici, ad invarianza delle superfici pulite.

Si prevede che la Convenzione Consip divenga attiva per il mese di settembre 2013, assicurando quindi il raggiungimento della quota di risparmi occorrente per la copertura dei maggiori oneri comportati dai commi 1 e 2.

La riduzione degli stanziamenti iscritti nei capitoli rimodulabili dei programmi della missione "Istruzione scolastica" prevista dal comma 5, grazie dagli incrementi di efficienza dei nuovi contratti di servizio risulta quindi assorbita dai maggiori oneri relativi all'incremento delle facoltà assunzionali come sopra descritto.

Eventuali ulteriori risparmi di spesa rispetto a quelli indicati al comma 5, tenuto anche conto della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivati dal comma 9 dell'articolo 59 del decreto, rimangono a disposizione per le esigenze di funzionamento delle istituzioni scolastiche e per le supplenze brevi.

Nel prospetto di seguito riportato sono indicati gli effetti sui saldi di finanza pubblica degli interventi di cui ai commi da 4 a 6:

Effetti disposizioni per l'acquisto di servizi di pulizia nelle scuole	saldo netto da finanziare			fabb./ind.netto		
	2013	2014	dal 2015	2013	2014	dal 2015
spesa attuale servizi di pulizia	390	390	390	390	390	390
dopo la stipula Conv. CONSIP (da sett. 2013)	353,4	280	280	353,4	280	280
risparmio previsto	36,6	110	110	36,6	110	110

Dati in mln di euro

Parte dei predetti risparmi, anche in termini di indebitamento netto e fabbisogno, sono utilizzati per la copertura dei maggiori oneri di cui al comma 2, del presente articolo e del successivo articolo 59.

**Comma 7-bis** Si introduce, inoltre, la facoltà per il Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura di procedere ad assunzioni di operai agricoli per eccezionali e straordinarie esigenze che potranno avvenire unicamente nel rispetto dei limiti finanziari previsti dalla normativa vigente in materia di lavoro flessibile. Esse inoltre potranno essere disposte nel rispetto dei limiti temporali e

dei vincoli previsti dalla normativa vigente per ciascuna categoria di contratto. Al personale assunto verrà applicato il CCNL privatistico di categoria.  
**Pertanto, la disposizione non comporta maggiori oneri.**

#### Art. 59

*(Borse di mobilità per il sostegno degli studenti universitari capaci e meritevoli e privi di mezzi)*

Commi 1-9: al fine di assicurare il sostegno del merito e della mobilità interregionale degli studenti universitari, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e 7 milioni di euro per l'anno 2015 da iscriverne sul Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti, di cui all'art.1 del DL n. 105/2003 per l'erogazione di "borse per la mobilità" a favore di studenti che, avendo conseguito risultati scolastici eccellenti, intendano iscriversi per l'anno accademico 2013-2014 a corsi di laurea ovvero a corsi di laurea magistrale "a ciclo unico", di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, presso università statali o non statali italiane, con esclusione delle università telematiche, che hanno sede in regioni diverse da quella di residenza.

Gli importi sopra indicati si configurano come limite di spesa in quanto le borse di mobilità non saranno attribuite alla totalità dei soggetti in possesso dei requisiti prescritti bensì fino ad esaurimento delle risorse, sulla base di graduatorie regionali.

**L'importo delle borse può essere differenziato tenendo conto della distanza tra il luogo di residenza dello studente e la sede dell'università alla quale lo stesso intende iscriversi.**

Il numero dei possibili beneficiari dell'intervento dipende dall'importo della borsa che sarà determinato con decreto ministeriale e potrebbe essere differenziato per Regione, in relazione ai costi del territorio.

Ciononostante, ipotizzando un importo della borsa di mobilità individuale pari a 5.000 euro, la somma di 5 milioni consentirebbe di finanziare la borsa per 1.000 studenti.

All'onere derivante dall'attuazione dell'intervento previsto dal presente articolo, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse, non ancora pagate, concernenti l'autorizzazione di spesa relativa agli interventi per il merito. Tali risorse sono mantenute in bilancio per essere versate all'entrata del bilancio dello Stato per i corrispondenti importi autorizzati. Si precisa che il decreto previsto dall'art. 4 della legge 240/2010 non è stato ancora adottato. A legislazione vigente sarà adottato entro l'anno e nello stesso lasso di tempo le somme disponibili per le relative finalità saranno spese. Dunque le medesime somme non sono, alla data, gravate da diritti soggettivi o da obbligazioni giuridicamente perfezionate ed è possibile rifinalizzarle per gli scopi della norma in esame.

La norma proposta prevede che gli effetti negativi su fabbisogno ed indebitamento netto che potrebbero derivare dalla rifinalizzazione delle somme destinate al Fondo per il merito sono compensate a valere su parte dei risparmi di cui all'articolo 58.

#### Art. 59-bis

*(Programma nazionale per il sostegno degli studenti capaci e meritevoli)*

La norma stabilisce, a decorrere dal 2014, l'istituzione di un Programma nazionale per il sostegno degli studenti capaci e meritevoli adottato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca per disporre:

- Assegnazione di borse di studio;
- Graduatoria nazionale di merito dei candidati ammessi;
- Importo della borsa di studio graduato in relazione al reddito ed al patrimonio della famiglia d'origine;

- Facoltà per studenti appartenenti a famiglie con indicatore ISEE superiore al valore fissato nel bando di richiedere l'attribuzione di un'ulteriore quota di finanziamento agli studi in forma di prestito d'onore da rimborsare nel corso della vita lavorativa con una percentuale fissa sul reddito;
- Importo della borsa di studio maggiorato per coloro che scelgono di studiare presso università che hanno sede in regioni diverse da quelle di appartenenza;
- Procedure di comunicazione e versamento degli importi agli studenti;
- Tasse e contributi previsti dall'università di appartenenza che lo studente borsista è tenuto a versare;
- Numero e importo annuale delle borse di studio stabilito nel bando;
- Incompatibilità delle borse di studio;
- Applicazione, in materia fiscale, delle disposizioni di cui all'art. 4 della legge n. 476/1984.

Si dispone che il Programma è realizzato attraverso la Fondazione per il merito di cui all'art. 9, comma 3, del DL n. 70/2011 che assume la denominazione di "Fondazione per il merito e il diritto allo studio".

Il Programma nazionale è finanziato attraverso l'utilizzazione di una quota pari al 20 per cento del fondo premiale di cui all'art. 2, comma 1, del DL n. 180/2008.

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

#### Art. 60

*(Semplificazione del sistema di finanziamento delle università e delle procedure di valutazione del sistema universitario)*

**Comma 01:** la disposizione stabilisce che la quota del Fondo per il finanziamento ordinario delle università destinata alla promozione e al sostegno dell'incremento qualitativo delle attività delle università statali è determinata annualmente, a partire dal 2014, in misura non inferiore al 20%, con incrementi annuali non inferiori all'1 per cento e fino ad un massimo del 30 per cento. Si dispone, inoltre, la ripartizione tra le università di tale quota e che l'applicazione della norma non può determinare la riduzione della quota del Fondo per il finanziamento ordinario spettante a ciascuna università e a ciascun anno in misura superiore al 5 per cento dell'anno precedente. Dalla disposizione non derivano effetti finanziari negativi per la finanza pubblica.

Il comma 1 propone una semplificazione e riordino del sistema di finanziamento alle università statali e non statali per le risorse disponibili nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca a decorrere dall'anno 2014.

Tale revisione consente di poter semplificare la gestione delle risorse destinate alle università anche per tener conto dalle recenti disposizioni normative in vigore (decreto legislativo del 29 marzo 2012, n.49 e decreto legge n. 95 del 6 luglio 2012, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135) per le università statali, mirate a conseguire tra l'altro l'obiettivo di monitorare la sostenibilità economica e l'equilibrio strutturale delle politiche di bilancio degli atenei, con particolare attenzione alle politiche di programmazione e reclutamento del personale, attraverso l'adozione del piano economico-finanziario triennale ed individuare i limiti massimi per delle spese di personale e delle spese per indebitamento. Si rileva inoltre che la presente proposta è in linea con quanto previsto dalla Legge 24/12/1993 n. 537, articolo 5, comma 1, lettera a) che qualifica il fondo per il finanziamento ordinario delle università statali come la quota a carico del bilancio statale delle spese per il funzionamento e le attività istituzionali delle università, ecc....

Si sottolinea che detta norma non modifica le originarie destinazioni di spesa e non va intesa come un rifinanziamento degli stanziamenti destinati alle università con particolare riferimento al capitolo 1694 "Fondo per il finanziamento ordinario delle università e dei consorzi interuniversitari relativo alle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale docente, non docente e per i

ricercatori e per la ricerca scientifica." e al capitolo 1692. " Contributo alle università non statali" in quanto le destinazioni di spesa vengono fatte confluire nei due distinti capitoli 1694 e 1692 sulla base delle assegnazioni relative al triennio 2010 - 2012 come indicato nella **tabella 1**.

Si evidenzia inoltre che la modifica proposta, non potrà dare luogo all'insorgenza di debiti pregressi considerato che le assegnazioni sono state totalmente disposte agli atenei negli esercizi precedenti e utilizzate dagli stessi e non si avranno effetti sul fabbisogno in quanto tali disponibilità rientrano comunque nel calcolo per la definizione di detto limite.

Per quanto concerne le regole assunzionali degli atenei statali, si conferma la non incidenza della modifica proposta con la determinazione delle assunzioni di personale secondo la disciplina definita dal decreto legge n. 95/2012, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135, articolo 14, comma 3 se non entro quanto già previsto per il calcolo dell'indicatore delle spese di personale di cui all'articolo 5 del dlgs 49/2012, il quale viene effettuato tenendo conto del rapporto tra le spese complessive di personale di competenza dell'anno di riferimento e i contributi statali destinati al funzionamento intendendo la somma algebrica delle assegnazioni di competenza nell'anno di riferimento del FFO, del Fondo per la programmazione del sistema universitario, per la quota non vincolata nella destinazione, e di eventuali ulteriori assegnazioni statali con carattere di stabilità destinate alle spese complessive di personale. Ne risulta che, a solo titolo esemplificativo, la quota del FFO che sarà destinata al finanziamento delle borse del dottorato di ricerca non sarà conteggiata nell'ambito del denominatore relativo all'indicatore delle spese di personale.

Quanto previsto nella disposizione normativa di cui trattasi non comporterà l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**Il comma 2** non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto l'Anvur provvede alle attività previste nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

**Il comma 3** stabilisce, a decorrere dall'anno 2014, che le risorse iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca finalizzate a semplificare il sistema di finanziamento per il funzionamento dell'ANVUR sono incrementate di 1 milione di euro. Al relativo onere si provvede quanto a 500.000 euro annui mediante corrispondente riduzione del Fondo per il finanziamento ordinario delle di cui all'art. 5, comma 1, lettera a) della legge n. 537/1993 e quanto a 500.000 euro annui mediante corrispondente riduzione del Fondo ordinario per gli enti di ricerca di cui all'art. 7, comma 1, del d.lgs. n. 204/1998. Le ulteriori risorse eventualmente attribuite all'Anvur, a valere sui predetti fondi, non possono superare per ciascuno degli anni 2014 e 2015 il limite massimo di 1,5 milioni di euro per ciascun fondo. Alla norma non si ascrivono effetti finanziari negativi per la finanza pubblica.

**Commi 3-bis e 3-ter:** Le disposizioni introdotte non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica essendo volte ad introdurre modifiche all'articolo 12, comma 4, del DPR n.76/2010 in materia di organizzazione e risorse dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca. In particolare, l'articolo 12, al comma 4, del richiamato DPR 76/2010 prevede che la detta Agenzia, per l'espletamento delle proprie attività di valutazione, possa avvalersi di un numero di esperti in misura non superiore a 50 unità. I commi 3 bis e 3 ter introdotti, specificano invece che l'Agenzia possa avvalersi di esperti esclusivamente nei limiti delle risorse finanziarie disponibili nel bilancio della medesima a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica

Tabella 1

Triennio 2013 - 2015

Capitale	denominazione	1692 "contributo università non statali"			1694 "Fondo di finanziamento ordinario università statali"		
		2013	2014	2015	2013	2014	2015
1713/1	FONDO MOBILITA' STUDENTI	1.716.299	1.775.459	1.710.634	42.291.357	43.749.130	42.151.786
1713/2	ASSEGNI DI RICERCA	818.542	846.737	815.841	20.722.042	21.436.326	20.653.654
1713/5	CONTRIBUTO ALLA SCUOLA DI ATENEO PER LA FORMAZIONE EUROPEA JEAN MONNET COSTITUITA IN FACOLTA'				3.337.773	3.452.825	3.326.757
1696	FONDO PROGRAMMAZIONE SVILUPPO SISTEMA UNIVERSITARIO	418.978	430.424	408.318	41.477.989	42.612.010	40.473.009
1696/2	BORSE DI STUDIO PER LA FORMAZIONE DI CORSI DI DOTTORATO DI RICERCA...	8.970.894	9.115.377	8.864.107	145.699.687	146.046.300	143.965.320

#### Capo IV - Disposizioni finanziarie

##### Art. 61

(Copertura finanziaria)

La disposizione stabilisce che agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui agli articoli 2, comma 8, 11, 17, 22, comma 3, 23, 32, comma 7-ter, 42-ter, 46-bis, 56 e 56-ter, pari a 40,8 milioni di euro per l'anno 2013, a 105,9 milioni di euro per l'anno 2014, a 64,4 milioni di euro per l'anno 2015, a 78,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2019, a 60,4 milioni di euro per l'anno 2020, a 49,4 milioni di euro per l'anno 2021 e a 43,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provveda:

- quanto a 2,4 milioni di euro per l'anno 2013, a 12 milioni di euro per l'anno 2014, a 57,9 milioni di euro per l'anno 2015, a 71,9 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2019, a 53,9 milioni di euro per l'anno 2020, a 42,9 milioni di euro per l'anno 2021 e a 36,9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dagli articoli 5, comma 1 e 55;
- quanto a 7,65 milioni di euro per l'anno 2013, mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente, per 2,65 milioni di euro dell'accantonamento del Ministero dell'economia e delle finanze, per 2 milioni di euro dell'accantonamento del Ministero del lavoro e per 3 milioni di euro dell'accantonamento del Ministero degli affari esteri;
- quanto a 20,75 milioni di euro per l'anno 2013, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al completamento del Piano nazionale banda larga, di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge n. 179 del 2012;
- quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2013, mediante corrispondente riduzione dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 47, secondo comma, della legge n. 222/85, relativamente alla quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) destinata allo Stato;
- bis) quanto a 18,9 milioni di euro per l'anno 2014 e a 6,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per la riduzione dell'IRAP sulle persone fisiche esercenti attività commerciali, arti o professioni, di cui all'articolo 1, comma 515, della legge 24 dicembre 2012, n. 228;
- quanto a 75 milioni per l'anno 2014 mediante l'aumento dell'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonché dell'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante. La misura dell'aumento di accisa sarà stabilito con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle

dogane in misura tale da determinare maggiore entrate di importo corrispondente a 75 milioni di euro per l'anno 2014.

## **TITOLO III MISURE PER L'EFFICIENZA DEL SISTEMA GIUDIZIARIO E LA DEFINIZIONE DEL CONTENZIOSO CIVILE**

### **Giudici ausiliari - Capo I - articoli da 62 a 72**

Le norme prevedono la possibilità di nominare giudici ausiliari, nel numero massimo di 400 unità, scelti tra i magistrati ordinari, contabili e amministrativi, nonché tra i magistrati onorari e gli avvocati dello Stato a riposo, i professori universitari di prima e seconda fascia a tempo definito, i ricercatori, gli avvocati e i notai anche se a riposo.

I giudici ausiliari acquisiscono le funzioni giudicanti a titolo onorario, con il riconoscimento di una specifica indennità onnicomprensiva di sentenza di euro 200,00 per ciascun procedimento definito anche in parte o nei confronti di alcune delle parti, con la previsione di un compenso massimo annuo di euro 20.000,00, fermo restando l'eventuale trattamento di quiescenza già in godimento. Su tali indennità non spettano contributi previdenziali e assistenziali.

L'onere annuo previsto, in relazione al contingente massimo fissato in 400 unità, ammonta a 8.000.000 euro (20.000 euro X 400 unità).

Le modifiche apportate alle norme in oggetto in sede di conversione del decreto legge rideterminano i criteri ed i requisiti soggettivi ed oggettivi posti alla base del reclutamento dei giudici ausiliari e non intervengono sulla definizione del contingente massimo che rimane fissato in 400 unità, né sui relativi oneri. Pertanto, gli stessi hanno natura ordinamentale e non determinano effetti di natura finanziaria.

Parimenti, la modifica apportata all'art. 65, comma 1 ha natura ordinamentale e non determina effetti finanziari, riguardando la mera determinazione di nuovi criteri per l'assegnazione dei giudici ausiliari in relazione alle pendenze ed alle scoperture di organico presenti in ciascuna Corte di appello, ferme restando il numero massimo di 40 unità da assegnare a ciascuna Corte.

### **Tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari - Capo II - articolo 73**

La norma in esame prevede la possibilità per i laureati in giurisprudenza più meritevoli, di età non superiore a 28 anni, di accedere ad un periodo di formazione teorico pratico presso i tribunali e le corti di appello della durata complessiva di 18 mesi.

Il comma 4 prevede che il Ministero della giustizia fornisca ai tirocinanti le dotazioni strumentali per lo svolgimento delle attività presso gli uffici giudiziari ivi compreso l'accesso ai sistemi informatici ministeriali. Ove tali dotazioni strumentali non siano già disponibili presso i tribunali e le corti di appello, circostanza che prudenzialmente viene valutata nel 50 % dei casi, si ipotizza di acquisire un numero massimo di 1.000 personal computer, provvisti di stampante + licenze d'uso, al costo unitario di 800 euro (iva compresa), per una spesa complessiva di 800.000 euro.

In sede di conversione del decreto legge, viene previsto per l'acquisto delle dotazioni strumentali informatiche un'autorizzazione di spesa unitaria non superiore a 400 euro. Tale modifica rispetto alla quantificazione originaria, che resta invariata anche con riferimento alla norma di copertura di cui all'art. 85, non comporta maggiori oneri, potendo anche consentire possibili risparmi di spesa.

Per ciò che concerne le spese connesse ai contratti di assistenza e manutenzione delle nuove dotazioni strumentali, si assicura che le stesse verranno incluse nei contratti già in essere presso gli uffici giudiziari a valere sulle ordinarie risorse di bilancio.

Si specifica, infine, che al magistrato formatore non spetta alcun compenso o rimborso spese per lo svolgimento dell'attività formativa.

Le restanti modifiche apportate alla norma in oggetto dalla Camera dei Deputati concernono i requisiti soggettivi ed oggettivi dei soggetti ammessi ai percorsi formativi presso gli uffici giudiziari, hanno natura prettamente ordinamentale e, pertanto, non determinano effetti finanziari. Nello specifico il nuovo comma 5-bis prevede, per gli stagisti ammessi che risultano iscritti alla pratica forense o ad una SSPL, che l'attività di formazione sia condotta in collaborazione con i consigli dell'Ordine degli avvocati e le relative SSPL, mentre il nuovo comma 12-bis consente ai soggetti di cui all'art. 37 del dl n. 98/2011 già ammessi ad attività di formazione presso gli uffici giudiziari, di essere ammessi su apposita domanda allo stage di cui alla norma in oggetto.

Magistrati destinati all'ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione con compiti di assistente di studio - Capo III - articolo 74

La disposizione in oggetto è stata modificata dalla Camera dei deputati al fine di superare la modifica della pianta organica della Corte di Cassazione, operata dall'originario art. 74 per la quale è prevista la figura dell'assistente di studio (37 unità); unità in ogni caso ricomprese nell'ambito della dotazione organica complessiva del personale di magistratura. L'attuale art. 74 prevede, ora, l'ampliamento dell'organico dei Magistrati della suprema Corte destinati all'Ufficio del massimario e del ruolo, i quali passano da 30 a 67 unità. La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri rispetto a quelli già quantificati nella RT allegata al DL 69/2013, la quale, all'art. 74 prevedeva un onere per l'anno 2013 di euro 50.000, con specifica copertura finanziaria nell'ambito dell'art. 85 del medesimo decreto legge.

Le disposizioni contenute ai Capi IV, V, VI, VII e VIII, non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Gli oneri del presente titolo sono complessivamente riepilogati nella tabella che segue:

RIEPILOGO ONERI

	2013	2014	2015
Capo I - Articolo 63	4.000.000	8.000.000	8.000.000
Capo II - Articolo 73	800.000	0	0
Capo III - Articolo 74	50.000		
<b>TOTALE</b>	<b>4.850.000</b>	<b>8.000.000</b>	<b>8.000.000</b>

A tali oneri si provvede ai sensi dell'articolo 85 Disposizioni finanziarie - Capo IX - attraverso l'utilizzo di quota parte delle risorse derivanti dal maggior gettito del contributo unificato di cui all'articolo 28, comma 2, della legge 12 novembre 2011, n.183.

Tali risorse, ammontanti complessivamente ad euro 17.191.861 a decorrere dall'anno 2012, risultano allo stato parzialmente utilizzate (Articolo 16 quinquies, del Decreto Legge n. 179/2012,

convertito con modificazioni dalla Legge n. 221/2012) nella misura di euro 5.000.000 di euro per l'anno 2013 e 3.600.000 euro a decorrere dall'anno 2014.  
Risultano pertanto disponibili (allegato 1) euro 12.191.861 per l'anno 2013 ed euro 13.591.861 a decorrere dall'anno 2014, in ordine alle quali l'amministrazione non ha avanzato richieste di riassegnazione in bilancio autorizzate ai sensi della predetta legge n. 183/2011.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2007, n. 198, ha avuto esito

POSITIVO       NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

31 LUG. 2013

La relazione tecnica è positivamente verificata ad eccezione degli articoli 11-bis., 12-ter., 25, comma 11-sexies., 46, commi 1-bis., 1-quater., 1-quinquies. e 1-sexies, 56-ter., 57-bis., per le motivazioni di seguito riportate:

- **ART. 11-bis. (Misure economiche di natura compensativa alle televisioni locali)**  
La proposta è volta a qualificare le misure economiche compensative percepite dalle emittenti televisive locali a titolo risarcitorio a seguito del volontario rilascio delle frequenze di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico 23 gennaio 2012 quali contributi in conto capitale ai sensi dell'art. 88, comma 3, lett. b), del DPR n. 917/1986.  
La disposizione comporta effetti negativi in termini di minor gettito, non quantificati e privi di copertura finanziaria. Il Dipartimento delle finanze ha, infatti, confermato che dalla disposizione derivano "effetti negativi, al momento non quantificabili, non essendo disponibili informazioni circa la tempistica delle erogazioni delle misure compensative percepite dalle emittenti televisive locali a seguito del volontario rilascio delle frequenze".
  
- **Art. 56-ter (Piani di azionariato)**  
La norma prevede che, a decorrere dall'anno 2014, le disposizioni di cui al comma 2-ter dell'articolo 13 della Tariffa, parte prima, allegata al DPR n. 642/1972, come modificato dal comma 1 dell'articolo 19 del D.L. n. 201/2011, non si applichino ai piani di partecipazione, anche azionaria, dei dipendenti agli utili di impresa nel settore del commercio e della distribuzione, ove costituiti prima della data di entrata in vigore D.L. n. 201/2011.  
A tal fine, il comma 2, autorizza la spesa di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014 alla cui copertura si provvede ai sensi dell'articolo 61, e stabilisce che con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, saranno determinate le modalità e i criteri per l'applicazione delle disposizioni di esenzione.  
Al riguardo si evidenzia che la disposizione introduce un'agevolazione che agisce sul versante delle entrate (minore imposta di bollo) ponendo una "sorta di tetto di spesa" (3 milioni di euro su base annua a decorrere dal 2014), il cui funzionamento (modalità di fruizione e relativo monitoraggio necessari al fine del rispetto dello stesso limite di spesa) non appare chiaro.

Infatti, tra i contenuti del decreto attuativo di cui al comma 2 non è previsto espressamente un meccanismo di monitoraggio e "rubinettazione" che consenta di contenere gli oneri nei limiti suindicati di 3 milioni di euro annui dal 2014.

Peraltro, il Dipartimento delle finanze - nell'esprimere la propria contrarietà alla disposizione - ha segnalato che il rispetto del limite di 3 milioni fissato al comma 2 presuppone l'elaborazione di una procedura di monitoraggio mediante la quale l'amministrazione finanziaria sia messa nelle condizioni di "impedire" l'ulteriore applicazione dell'esenzione una volta raggiunto il limite di stanziamento. Tale procedura, oltre che onerosa, appare molto complessa da gestire, sia per l'amministrazione finanziaria che per gli intermediari presso cui sono "depositati" i titoli, a fronte di un risparmio che potrebbe risultare anche di modestissima entità per ciascun contribuente, laddove il numero dei contribuenti risulti elevato.

Ne consegue, che, in mancanza di un monitoraggio e di una procedura che consenta l'effettivo rispetto del limite di spesa, l'onere della disposizione potrà essere superiore all'importo dell'autorizzazione di spesa.

La disposizione, pertanto, è suscettibile di determinare oneri ulteriori rispetto a quelli previsti dall'autorizzazione di spesa, privi di copertura finanziaria.

- articoli 12-ter., 25, comma 11-sexies., 46, commi 1-bis., 1-quater., 1-quinquies. e 1-sexies, 57-bis., per i quali la verifica positiva è condizionata alle modifiche di seguito riportate:

➤ art. 12-ter. (Sostegno alle imprese creditrici dei comuni dissestati)

Al fine di sostenere le imprese creditrici dei comuni dissestati riserva una quota fino a 150 milioni di euro dell'accantonamento relativo agli enti locali (previsto dall'articolo 1, comma 10, del decreto-legge n. 35 del 2013) a favore dei comuni che hanno deliberato il dissesto finanziario.

La copertura finanziaria non è idonea in quanto il comma 10 dell'articolo 1 del decreto legge n. 35/2013 non prevede più l'accantonamento del 10 per cento relativo agli enti locali (soppresso in sede di conversione in legge del medesimo decreto legge n. 35/2013).

Inoltre, l'accantonamento di cui all'ultimo periodo del comma 10 dell'articolo 1 del decreto legge n. 35/2013 che la disposizione prevede di utilizzare riguarda, pertanto, la Sezione di cui all'articolo 2, comma 1, del medesimo decreto legge n. 35/2012 e cioè la Sezione del fondo destinata alle regioni e alle province autonome (e non già agli enti locali), che peraltro risulta già insufficiente a coprire le richieste di liquidità presentate dalle predette regioni e province autonome al tavolo di verifica per il pagamento dei debiti al 31 dicembre 2012.

Pertanto, la disposizione può essere positivamente verificata a condizione che sia riformulata con limitazione ai soli debiti commerciali ed individuazione delle risorse effettivamente utilizzabili nell'ambito della "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali".

A tal fine, occorre sostituire il comma 1 con il seguente comma:

"1. Dopo il comma 13 dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, è aggiunto il seguente comma:

«17-sexies. Al fine di sostenere la grave situazione delle imprese creditrici dei comuni dissestati e di ridare impulso ai relativi sistemi produttivi locali, una quota annua sino all'importo massimo di 100 milioni di euro dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 10 della "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali", non erogata dalla Cassa depositi e prestiti negli anni 2013 e 2014, è destinata a favore dei comuni che hanno deliberato il dissesto finanziario nei 24 mesi precedenti alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge ed abbiano aderito alla procedura semplificata di cui all'articolo 258 del decreto legislativo n. 267 del 2000, previa

apposita istanza dell'ente interessato. Tali somme sono messe a disposizione dell'organo straordinario di liquidazione che provvede al pagamento dei debiti commerciali al 31 dicembre 2012, ad eccezione dei debiti fuori bilancio non riconosciuti ai sensi dell'articolo 194 del decreto legislativo 18 agosto 200, n. 267 entro la medesima data, con le modalità di cui al citato articolo 258, nei limiti dell'anticipazione erogata, entro 120 giorni dalla disponibilità delle risorse. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti criteri e modalità per il riparto, l'attribuzione della somma stanziata tra gli enti beneficiari e la relativa restituzione, ai sensi del comma 13. Dall'applicazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.»;

➤ **art. 25 (Misure urgenti di settore in materia di infrastrutture trasporti)**

Il comma 11-sexies prevede che la Regione Calabria possa utilizzare, previa accordo con il Ministro per la coesione territoriale e il MIT, le risorse assegnate sul Fondo Sviluppo e Coesione per gli anni 2013 e 2014 nel limite di 40 milioni per interventi finalizzati all'efficientamento dei servizi di trasporto, compreso l'acquisto di materiale rotabile, e nel limite di 60 milioni a copertura degli oneri di parte corrente.

La disposizione, nella parte in cui destina le risorse della programmazione regionale del Fondo di sviluppo e coesione, finalizzate a investimenti, a copertura di oneri di parte corrente, determina una dequalificazione della spesa, senza peraltro alcuna certezza che l'onere non si protragga negli anni successivi al 2014 e che esiga ulteriore copertura, trattandosi di spesa corrente strutturale che garantisce l'equilibrio di bilancio, seppure limitata a due anni.

Pertanto, il comma 11-sexies può essere positivamente verificato a condizione che sia modificato circoscrivendone l'applicazione alle sole spese in conto capitale relative all'acquisto di materiale rotabile, nell'importo indicato di 40 milioni di euro a valere sul Fondo sviluppo e coesione.

A tal fine, occorre sostituire il comma 11-sexies con il seguente comma:

*“11-sexies. Per il biennio 2013-2014, al fine di consentire il raggiungimento degli obiettivi di efficientamento e razionalizzazione previsti ai sensi dell'art. 16 bis del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, la Regione Calabria è autorizzata, acquisito il parere dei Ministri per la coesione territoriale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze, a utilizzare le risorse destinate alla programmazione regionale del Fondo per lo sviluppo e coesione, nel limite di 40 milioni di euro per operazioni di potenziamento del sistema del sistema di mobilità regionale su ferro, compreso l'acquisto di materiale rotabile automobilistico e ferroviario. Le risorse sono rese disponibili, entro il predetto limite di 40 milioni di euro, previa rimodulazione del piano di interventi rientrante nella programmazione regionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione.”;*

➤ **art. 46 (EXPO Milano 2015) - comma 1-bis.**

Comma 1-bis: Si prevede l'assegnazione al Ministero degli Affari Esteri, nell'ambito dei fini e degli obiettivi della legge sulla Cooperazione allo Sviluppo, dello stanziamento annuo di 1,5 milioni euro annui per il 2014 e 2015 al fine di promuovere la presentazione delle iniziative e esperienze di Cooperazione italiana maturate nel campo della alimentazione, della sovranità alimentare e dell'accesso alle risorse alimentari.

Agli oneri della disposizione, pari a 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, si fa fronte mediante corrispondente riduzione del fondo per il pagamento dei canoni di

locazione degli immobili conferiti dallo Stato ad uno o più fondi immobiliari di cui all'art. 1, comma 139, legge 228 del 2012 (Legge di Stabilità 2013)

La disposizione è carente di copertura finanziaria in quanto la riduzione del fondo potrebbe incidere sulla realizzazione della connessa operazione di dismissioni immobiliari, per la parte relativa al conferimento di immobili in uso ad Uffici statali. Si segnala che la predetta operazione è già scontata nei tendenziali di finanza pubblica e in relazione a questa è stata prevista a legislazione vigente una riduzione del debito e della conseguente spesa per interessi passivi. Il fondo risulta già parzialmente utilizzato nei soli anni 2013 e 2014 nel limite del margine che consente di conseguire il risparmio per interessi considerato nelle previsioni di finanza pubblica. La norma appare dunque suscettibile di determinare oneri, connessi alla mancata riduzione dei predetti interessi passivi, che andrebbero quantificati e coperti. Peraltro si fa presente che ulteriori riduzioni del Fondo di cui al comma 139 dell'art. 1 della Legge di Stabilità 2013, già ridotto da provvedimenti adottati successivamente alla sua istituzione, renderebbero più complesso il raggiungimento dell'obiettivo di abbattimento del debito indicato nel DEF 2013 e il conseguimento del percorso di riduzione del rapporto debito pubblico/PIL previsto dall'ordinamento europeo e dalla legge rafforzata n. 243 del 2012, rispetto alla soglia del 60%.

Pertanto, la disposizione può essere positivamente verificata a condizione che siano apportate le seguenti modificazioni:

"Al comma 1-bis, sopprime il secondo periodo.

*Conseguentemente, all'articolo 61 apportare le seguenti modifiche:*

- a) *al comma 1, le parole: "42-ter, 46-bis, 56 e 56-ter, pari a 40,8 milioni di euro per l'anno 2013, a 105,9 milioni di euro per l'anno 2014, a 64,4 milioni di euro per l'anno 2015," sono sostituite con le seguenti: "42-ter, 46, comma 1-bis, 46-bis, 56 e 56-ter, pari a 40,8 milioni di euro per l'anno 2013, a 107,4 milioni di euro per l'anno 2014, a 65,9 milioni di euro per l'anno 2015,";*
- b) *Al comma 1, lettera b), dopo le parole: "per l'anno 2013," inserire le seguenti: "e a 1,5 milioni di euro per l'anno 2014,";* *sostituire inoltre le parole: "quanto a 2,65 milioni di euro, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero, quanto a 2 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e, quanto a 3 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri," con le seguenti: quanto a 2,65 milioni di euro per l'anno 2013, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero, quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2013 l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e, quanto a 3 milioni di euro per l'anno 2013 e a 1,5 milioni di euro per l'anno 2014 l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri,";*
- c) *Al comma 1, dopo la lettera d-bis) inserire la seguente: "d-ter) quanto a 1,5 milioni di euro per l'anno 2015, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307,".*

➤ **art. 46 (EXPO Milano 2015) - commi 1-quater., 1-quinquies. e 1-sexies**

tali commi consentono al Comune di Milano ed eventualmente anche a quelli della Provincia/Area metropolitana di destinare fino all'80% del gettito dell'imposta di soggiorno ad un programma di azioni finalizzato all'Expo 2015 denominato «City Operations», approvato con Deliberazione della Giunta Comunale di Milano. Le azioni del programma e le relative spese non sono sottoposte ai limiti e ai divieti di tutte le disposizioni dell'art. 6 del DL 78/2010 e non sono prese in considerazione ai fini del rispetto del patto di stabilità.

Presupposto che le ampie deroghe alle misure di contenimento delle spese di cui all'art. 6 del DL 78/2010 potrebbero compromettere l'applicazione di regole uniformi, ancorché non

direttamente incidenti sulla finanza pubblica, l'esclusione dal patto di stabilità interno delle spese connesse al predetto programma determina effetti negativi in termini di indebitamento netto e di fabbisogno, non quantificati e privi di idonea compensazione finanziaria.

Pertanto, i commi 1-quater., 1-quinquies. e 1-sexies possono essere positivamente verificati a condizione che sia soppressa la deroga al patto di stabilità.

A tal fine, al comma 1-quinquies occorre sopprimere le seguenti parole: “; e non sono prese in considerazione ai fini del rispetto del patto di stabilità interno”;

---

Con riferimento all'art. 57-bis si fa, infine presente quanto segue.

La disposizione in esame modifica l'art. 1, comma 58 della legge n. 228/2012 al fine di fare salvi dall'applicazione del comma 57 della predetta legge anche i provvedimenti di collocamento fuori ruolo adottati per l'anno scolastico 2013-2014 relativamente ai soli soggetti di cui al primo periodo del comma 8 del medesimo articolo 26 della legge n. 448 del 1998.

Si segnala che gli oneri della disposizione sono indicati nel comma 2 in 1,1 milioni di euro per l'anno 2013 e a 2,6 milioni di euro per l'anno 2014, alla copertura dei medesimi oneri si provvede per l'anno 2013, mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente iscritti, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nel programma “Iniziative per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio” della missione “Istruzione scolastica” dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e, per l'anno 2014, mediante utilizzo dei risparmi di spesa di cui all'articolo 58, comma 5.

Tale previsione non risulta allineata per quanto attiene alla distribuzione temporale degli oneri in quanto gli oneri per l'anno 2014 dovrebbero corrispondere al doppio di quelli previsti per l'anno 2013 e, cioè a 2,2 milioni di euro.

Inoltre, la disposizione non è formulata in termini di limiti di spesa, in quanto lo stesso fa riferimento a minori economie derivanti dalla possibilità di collocare anche per l'anno scolastico 2013/2014, personale fuori ruolo ai sensi dell'art. 26 comma 8 della legge 448/1998, in deroga ai nuovi limiti numerici fissati dall'articolo 1, comma 57 della legge 228/2012.

Pertanto, la disposizione può essere positivamente verificata a condizione che sia riformulata prevedendo che i collocamenti fuori ruolo potranno essere disposti solo fino a concorrenza dei limiti di spesa individuati nel comma 2, opportunamente allineati tra l'ultimo quadrimestre 2013 ed i primi otto mesi dell'anno 2014, prendendo come riferimento gli oneri previsti per l'ultimo quadrimestre 2013 (1,1 milioni di euro lordi).

A tal fine, al comma 2, le parole “*pari a 1,1 milioni di euro per l'anno 2013 e a 2,6 milioni di euro per l'anno 2014,*” sono sostituite dalle seguenti parole: “*si provvede nel limite di spesa di 1,1 milioni di euro per l'anno 2013 e di 2,2 milioni di euro per l'anno 2014. A tali oneri,*”.



**Decreto-legge n. 69/2013 recante misure urgenti per imprese, infrastrutture e in materia di semplificazione amministrativa, fiscale e di giustizia civile**  
**GOVERNO + MAXI CAMERA**  
(Importi in milioni di euro)

articolo	comma	descrizione	e/s	SoF					Fabbisogno					indebitamento netto			
				2013	2014	2015	2013	2014	2015	2013	2014	2015	2013	2014	2015		
<b>TITOLO II - Semplificazioni</b>																	
31	7-ter	Pagamento in misura ridotta contributivi cooperative e consorzi - Art. 2, c.1, l. n. 240/1984	s	1,25	2,5	2,5											
32	7-ter	Pagamento in misura ridotta contributivi cooperative e consorzi - Art. 2, c.2, l. n. 240/1984 - minori entrate	e	0,15			-1,25	-2,5	-2,5	-2,5	-2,5	-1,3	-2,5	-2,5			
36	1	Proroga consigi di indirizzo e vigilanza di Inps e Inail	s	0,15			0,2				0,2						
36	2	Incrementi obiettivi di risparmio razionalizzazione organizzativa INPS e INAIL	s	-8,15			-0,2				-0,2						
42-ter	1	Trattamento pensionistico certificazione amianto	s	0,5	1,0	1,0	0,5	1,0	1,0	1,0	0,5	1,0	1,0	1,0	1,0		
46-bis	1	Rifinanziamento legge n. 499/1999 - Expo 2015	s	5,0	5,0		5,0	5,0			5,0	5,0	5,0	5,0	5,0		
49-bis	8	Rafforzamento della spending review	s	0,15	0,3	0,3	0,1	0,2	0,2	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2		
49-bis	8	Riduzione Fispes	s	-0,15	-0,3	-0,3	-0,2	-0,3	-0,3	-0,3	-0,2	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3		
55	1	Rimborsi iva agenzie di viaggio	e	2,4	12,0	12,0	2,4	12,0	12,0	12,0	2,4	12,0	12,0	12,0	12,0		
56	3	Proroga termine di versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie	e	-6,75			-6,75				-6,75						
56	1	oneti per interessi - sffittamento gettito imposta transazioni finanziarie	s	6,10			6,10				6,10						
57-bis	1	provvedimenti collocamento fuori ruolo - Art. 1, c. 58, L. n. 228/2012	s	1,1	2,6		0,6	1,3			0,6	1,3					
57-bis	2	Riduzione lineare stanziamenti parte corrente spese rimodulabili	s	-1,1			-1,1				-1,1						
57-bis	2	Programma "Iniziativa per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio" della missione "Istruzione scolastica"	s		-2,6			-2,6				-2,6					
58	2	Risparmi di cui all'articolo 58, c. 5	s	21,4	42,7	42,7	0,0	11,0	22,0	22,0	0,0	11,0	22,0	22,0	22,0		
58	2	Fondo funzionamento università statali	s	3,60	7,10	7,10	0,00	1,87	3,69	3,69	0,00	1,87	3,69	3,69	3,69		
58	5	Fondo ordinario degli enti di ricerca	s	-25,00	-49,80	-49,80		-25,00	-49,80	-49,80		-25,00	-49,80	-49,80	-49,80		
58	5	Riduzione risorse destinate alle convenzioni per servizi externalizzati	s	5,00	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0		
59	1	Borse di mobilità - Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti	s	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0		
59	4	Interventi per il merito - defnaziamento	s														
59	9	Interventi per il merito - Versamento all'entrata bilancio dello Stato dei residui	e	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0		
60	3	Funzione ANVUR - Incremento risorse iscritte Miur - Art. 2, c. 142, dl n. 262/2006	s		1,0	1,0		1,0	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0		
60	3	Fondo finanziamento ordinario università - Art. 5, c. 1, lt. A), L. n. 537/1993	s		-0,5	-0,5		-0,5	-0,5	-0,5		-0,5	-0,5	-0,5	-0,5		
60	3	Fondo ordinario enti di ricerca - Art. 7, c. 1, d. lgs. n. 204/1998	s		-0,5	-0,5		-0,5	-0,5	-0,5		-0,5	-0,5	-0,5	-0,5		
61	1b	Tab. A - MEF	s	-2,65			-2,65				-2,65						
61	1b	Tab. A - Ministero del Lavoro e politiche sociali	s	-2,0			-2,0				-2,0						
61	1b	Tab. A - Ministero Affari esteri	s	-3,0			-3,0				-3,0						
61	1c	Fondo banda larga - Art. 14, c. 1, DI 179/2012	s	-20,75			-20,75				-20,75						

Decreto-legge n. 69/2013 recante misure urgenti per imprese, infrastrutture e in materia di semplificazione amministrativa, fiscale e di giustizia civile  
 GOVERNO + MAXI CAMERA  
 (importi in milioni di euro)

articolo	comma	descrizione	e/s	Siv			Fabbisogno			Indebitamento netto				
				2013	2014	2015	2013	2014	2015	2013	2014	2015		
61	1d	riduzione autorizzazione di spesa art. 47, comma 2, L. n. 222/1985 - 8 per mille	s	-10,0			-10,00				-10,00			
61	1d-bis	Fondo da utilizzare per esclusione dell'Irap per i soggetti privi di organizzazione - Art. 1, c. 515, L. n. 228/2012	e	t					15,9	3,5			15,9	3,5
61	1d-bis	Fondo da utilizzare per esclusione dell'Irap per i soggetti privi di organizzazione - Art. 1, c. 515, L. n. 228/2012	s	c	-15,9	-3,5								
61	1e	Aumento aliquota accisa sui carburanti	e	t	75,0				75,0				75,0	
63	1	<b>TITOLO III - Misure per l'efficienza del sistema giudiziario e la definizione del contenzioso civile.</b>												
73	4	Giudici ausiliari	s	c	4,0	8,00	2,60	5,20	5,20	5,20	2,60	5,20	5,20	5,20
74		Dotazioni strumentali per formazione presso uffici giudiziari	s	k	0,8		0,8				0,8			
85	1	Indennità di prima sistemazione magistrati assistenti di studio della Corte suprema di Cassazione	s	c	0,05		0,05				0,05			
		Utilizzo quote parte maggiori entrate contributo unificato - art. 28, c. 2, L. n. 183/2011	e	ext	4,85	8,0	4,9	8,0	8,0	8,0	4,9	8,0	8,0	8,0
		<b>totale entrate</b>	e		19,8	255,1	182,1	245,5	245,5	245,5	-2,0	246,5	246,5	246,5
		<b>totale spese</b>	s		19,8	235,1	182,1	216,3	216,3	216,3	-29,0	216,3	216,3	216,3
		<b>Saldo</b>			0,0	0,0	24,0	30,2	30,2	33,4	27,0	30,2	30,2	33,4

Disposizioni non verificate positivamente

46	1-bis	Contributi Expo 2015	s	k		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5			1,5	1,5
46	1-bis	Riduzione fondo fitti immobili - art. 1, c. 133, legge n. 228/2012	s	c		-1,5	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5			-1,5	-1,5
12ter		Sostegno imprese comuni dissestati	s	c										
25	1	Misure per il settore infrastrutture e trasporti	s	c		-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00			-3,00	-3,00
56-ter	1d-bis	Fondo da utilizzare per esclusione dell'Irap per i soggetti privi di organizzazione - Art. 1, c. 515, L. n. 228/2012	e	t										
61	1d-bis	Fondo da utilizzare per esclusione dell'Irap per i soggetti privi di organizzazione - Art. 1, c. 515, L. n. 228/2012	e	t										
61	1d-bis	Fondo da utilizzare per esclusione dell'Irap per i soggetti privi di organizzazione - Art. 1, c. 515, L. n. 228/2012	s	c		-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0			3,0	3,0